



TEORIA E STORIA  
DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE

PEER REVIEWED JOURNAL

ISSN: 2036-2528

FRANCESCA TERRANOVA

**Osservazioni su *hostes* e *hostire*  
nella voce '*Status dies*' del lessico festino**

**Numero XVII – Anno 2024**

*www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com*

## Proprietario e Direttore responsabile

Laura Solidoro

### Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), P. Buongiorno (Univ. Macerata), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), R. Laurendi (Univ. Genova), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. Autònoma de Barcelona), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno)

### Comitato Editoriale

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), M.V. Bramante (Univ. Telematica Pegaso), A. Guasco (Univ. Telematica Giustino Fortunato), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Univ. Campania L. Vanvitelli), P. Pasquino (Univ. Cassino), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

### Redazione

**Coordinatore:** C. De Cristofaro (Univ. Salerno) – **Membri:** M. Amabile (Univ. Salerno), G. Balestra (Univ. Salento), M. Beghini (Univ. Roma Tre), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), D. Ceccarelli Morolli (P.I.O. – Univ. G. Marconi), S. Cherti (Univ. Cassino), N. Donadio (Univ. Milano), C. Iovacchini (Univ. Roma 'La Sapienza'), M. Melone (Univ. Roma 'La Sapienza'), A. Natale (Univ. Salerno)

### Segreteria di Redazione

C. Cascone, M.S. Papillo

### Sede della Redazione della rivista

Prof. Laura Solidoro  
Via R. Morghen, 181  
80129 Napoli, Italia  
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche  
(Scuola di Giurisprudenza)  
Università degli Studi di Salerno

Teoria e Storia del Diritto Privato

ISSN: 2036-2528

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider: Aruba S.p.A., Via San Clemente n. 53, Ponte San Pietro (BG), P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

## Osservazioni su *hostes* e *hostire* nella voce '*Status dies*' del lessico festino

**SOMMARIO:** 1. «Storia di cose e storia di parole» – 2. *Hostes* e *hostire* nella voce '*Status dies*' del lessico festino – 3. Polisemia di *hostis* nella lingua latina – 4. La lettura del lemma festino nei lavori di Benveniste sulla semantica dell'ospitalità – 5. Questioni aperte e osservazioni su *hostire* alla luce della sinonimia con *aequare*.

### 1. «Storia di cose e storia di parole»

In un contributo di più di cinquant'anni fa Guarino richiamava l'attenzione sul pericolo di sovrapporre nell'indagine «le proprie deduzioni ad ogni altra notizia o deduzione ricavabile *aliunde*, tentando con ciò di travestire come storia di cose» la propria «storia di parole»<sup>1</sup>.

Tra gli esempi di un siffatto approccio nella ricerca, dal quale lo studioso metteva in guardia, vi è la ricostruzione dell'originaria portata semantica di *pecus* e *pecunia* suggerita da Benveniste nel suo celebre *Vocabulaire des institutions indo-européennes*<sup>2</sup>. Non è esiti

---

<sup>1</sup> Cfr. A. GUARINO, *Storia di cose e storia di parole*, in *Index*, 3, 1972, 549 ss., ora in ID., *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli, 1973, 33 ss., da cui si cita.

<sup>2</sup> Ricordiamo che per il linguista francese la radice indoeuropea *\*peku*, da cui si sarebbero formati i termini *pecunia* e *peculium* (nonché *peculatus*, a sua volta derivato da *peculium*), non alluderebbe originariamente né alla mandria né ad alcuna specie animale, bensì «à une valeur économique [...] qu'il signifie "possession mobilière" [...] C'est en vertu d'un procès distinct, tout pragmatique

della ricerca che intendiamo in questa sede soffermarci<sup>3</sup> quanto

et secondaire, que \*peku dont le sens était “possession mobilière” a été appliqué spécifiquement à la réalité dite “bétail”». Citiamo sul punto da É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire des institutions indo-européennes*, I. *Économie, parenté, société*, Paris, 1969, 53 (che corrisponde a ID., *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, I. *Economia, parentela, società*, ed. it. a cura di M. Liborio, Torino, 2001, 36). Siffatto processo sembrerebbe tuttavia, seguendo la summenzionata ipotesi, che vada dall’astratto («possession mobilière») al concreto («la réalité dite “bétail”»). Secondo Benveniste il termine *pecu/pecus* si è, in realtà, nel tempo specializzato: in origine esso avrebbe designato la «ricchezza mobile personale» e, solo in seguito, attraverso un processo di «specializzazione», dapprima il «bestiame», in seguito il «bestiame minuto» e, alla fine, quello «ovino». Cfr., sul punto, É. BENVENISTE, *Le vocabulaire*, I, cit., 59 (cfr. anche ID., *Il vocabolario*, I, cit., 41). Sulla scia di Benveniste si vedano altresì L. NADJO, *L’argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J.-C. Études d’un vocabulaire technique*, Louvain-Paris, 1989, 152 ss., 161 s., che, tuttavia, appare più cauto per l’età più antica; F. BARELLO, *Archeologia della moneta. Produzione e utilizzo nell’antichità*, Roma, 2006, 176; C. VIGLIETTI, *Dal bue al bronzo? L’“evoluzione” degli strumenti monetali nella Roma arcaica e il caso dei sistemi di ammende pecunarie fino alla fine del V secolo a.C.*, in *Historiká*, 11, 2021, 159 ss., 173 ss. (per l’adesione alla ricostruzione di Benveniste). Interessante è l’ipotesi dello studioso circa la «coesistenza/contemporaneità tra applicazioni monetali del bestiame e bronzo» in età arcaica [C. VIGLIETTI, *Dal bue*, cit., 173; dell’A. rinviato, in tema, anche a ID., *Il limite del bisogno. Antropologia economica di Roma antica*, Bologna, 2011, spec. 273 ss.; ID., ‘Aestimatio’. *Il ruolo della moneta in una società censitaria (quasi) senza contanti: Roma tra il VI e gli inizi del IV secolo a.C.*, in *Cheiron*, 1-2, 2019, 46 ss.]. Cauta la posizione di R. BRACCHI, ‘Pecu’ et ‘pecunia’: *bestiame e denaro (ricchezza)*, in *Paideia*, 46, 1991, 162 ss.

<sup>3</sup> Per un orientamento contrario a quello postulato da Benveniste, specie per quanto concerne l’approccio metodologico, rinviato, in aggiunta al contributo di Guarino già citato (*supra*, nt. 1, e a quanto rilevato *infra*, in margine all’indagine sulla valenza di *hostis* e *hostire*, spec. § 5 e nt. 63), in particolare a A.L. PROSDOCIMI, *Sul lessico istituzionale indoeuropeo*, in *Scritti inediti e sparsi. Lingua, Testi, Storia*, III, Padova, 2004, spec. 1252 ss. che si adopera in tutto il saggio per dimostrare che la ricostruzione di Benveniste sulla storia etimologica di ‘*pecu*’ e ‘*pecunia*’ è «errata per fatti, per metodo, per teoria» e, tra gli studi romanistici, a F. GNOLI, *Di una recente ipotesi sui rapporti tra ‘pecus’, ‘pecunia’, ‘peculium’*, in *SDHI*, 44, 1978, 204 ss.; ID., *Ricerche sul ‘crimen peculatus’*, Milano, 1979, 46 ss., spec. 63 ss.; O. SACCHI, *Il mito del ‘pius agricola’ e riflessi del conflitto agrario dell’epoca catoniana*

nella terminologia dei giuristi medio/tardo repubblicani, in *RIDA III S.*, 49, 2002, 251 ss., 251 s., nt. 22. Per i summenzionati studiosi il ragionamento di Benveniste sull'origine di *pecus* e *pecunia* pone più di un dubbio a fronte, a tacer d'altro, della mancanza di fonti che siano in grado di suffragare, in modo inequivoco, tale supposto sviluppo semantico, ma vi è di più. Alcune attestazioni rinvenibili nei lessicografi romani – concordi nell'attribuire a *pecus* il senso di bestiame (in riferimento tanto alle *oves*, quanto ai *boves*) e a *pecunia* l'originaria valenza di ricchezza in bestiame o comunque non riducibile, *ab origine*, alla sola nozione di denaro – suggeriscono un procedere del tutto inverso a quello proposto da Benveniste, in cui *pecunia* nel senso di misurazione monetaria (stante la sua funzione originaria di «misura del valore delle cose») può, ragionevolmente, ammettersi solo in una fase successiva, a seguito dell'introduzione della moneta, in uno con l'ampliamento all'interno della società romana di ciò che per quest'ultima siano da considerarsi 'ricchezze' alla luce delle risorse considerate preziose per la comunità di quel tempo. Tra le fonti, rinviamo almeno a Varro *de re rust.* 2.1.9; Plin. *nat. hist.* 18.3.11; Varro *de ling. Lat.* 5.17.92; Varro *de ling. Lat.* 5.17.95; Varro *de re rust.* 2.1.11; Fest. voce 'Peculium' (Thewrewk, p. 324.14-15 = Müller, p. 249.14-15 = Lindsay, p. 290.34-35); Paul.-Fest. voce 'Peculium' (Thewrewk, p. 325.3-4 = Müller, p. 248.2 = Lindsay, p. 291.3-4); Paul.-Fest. voce 'Abgregare' (Thewrewk, p. 17.24-29 = Müller, p. 23.7-9 = Lindsay, p. 21.20-25); Fest. voce 'Onibus duabus' (Thewrewk, p. 242.11-19 = Müller, p. 202.11-19 = Lindsay, p. 220.22-30); Fest. voce 'Peculatus' (Thewrewk, p. 260.18-23 = Müller, p. 213.18-23 = Lindsay, p. 232.28-33); Paul.-Fest. voce 'Peculatus' (Thewrewk, p. 261.3-5 = Müller, p. 212.2 = Lindsay, p. 233.6-8); Paul.-Fest. voce 'Depeculatus' (Thewrewk, p. 53.13-14 = Müller, p. 75.11-12 = Lindsay, p. 66.11-12). Che la *pecunia* non vada intesa solo in termini di *pecunia numerata*, è attestato anche in fonti giurisprudenziali: cfr. Ulp. 49 *ad Sab.* D. 50.16.178 pr. ed Hermog. 2 *iuris epit.* D. 50.16.222. Sulla portata semantica di *pecunia* e sulla «tensione espansiva» della parola, per un primo orientamento, rinviamo altresì a S. CRUZ, *Da «solutio».* *Terminologia, concetto e características, e análise de vários institutos afins*, I. *Épocas arcaica e clássica*, Coimbra, 1962, 40, nt. 64, con bibl.; G. MELILLO, *Economia e giurisprudenza a Roma*, Napoli, 1978, 67 ss., 79 s., nt. 64 (dell'A. v. anche ID., *Categorie economiche nei giuristi romani*, Napoli, 2000, 43 ss.); F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, Firenze, 1979, 1 s., 45 ss.; P. ZANNINI, *Spunti critici per una storia del 'commodatum'*, Milano, 1983, 147 s., 148, ntt. 55 (con bibl.) e 56; N.F. PARISE, *Dal bue al bronzo. La misura del valore a Roma prima della moneta*, in *Studi Romani*, 39.1-2, 1991, 92 ss.; J. ANDREAU, *L'argent à Rome: les rentes de l'aristocratie*, in *Comment penser l'argent*, Paris, 1992, 161 ss., ora in ID., *Patrimoines échanges et prêts d'argent:*

sull'avvertenza del maestro napoletano, che poniamo in premessa a queste pagine, nella convinzione che essa suoni opportuna anche in un campo investigativo, tanto ampio quanto controverso, ed oggi quanto mai battuto in storiografia, come quello concernente la ricostruzione della condizione giuridica degli stranieri a Roma, in cui – anticipiamo subito – forte è stato il condizionamento che hanno giocato i lavori del celebre linguista francese sull'esegesi di alcune fonti, sulle quali tra breve ci soffermeremo e, più in generale, sui problemi che ruotano intorno alle questioni dell'ospitalità degli stranieri e delle relazioni tra *cives* ed *hostes*. Ridurre la storia a mera «storia di parole» è, peraltro, un fenomeno che va ben al di là delle esemplificazioni qui ricordate e che appare insidioso, specie qualora tale presunta storia (di una, o più, parole) costituisca il fondamento su cui si sviluppa l'intera ricerca.

---

*L'économie romaine*, Roma, 1997, 259 ss.; T.J. CORNELL, *The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 B.C.)*, London-New York, 1995, 287 s.; M. BRETONE, *I fondamenti del diritto romano. Le cose e la natura*, Roma-Bari, 2001, 247 ss.; O. SACCHI, *Il mito*, cit., in part. 251 ss.; P. CERAMI, A. DI PORTO, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*<sup>2</sup>, Torino, 2004, 20 s., 21, nt. 41; M. VARVARO, *Sulla storia dell'editto 'De pecunia constituta'*, in *AUPA*, 52, 2008, 329 ss., ora in *Studi in onore di R. Martini*, III, Milano, 2009, 829 ss., spec. 845 ss., donde si cita (dell'A. rinviamo anche a ID., *Per la storia del 'certum'. Alle radici della categoria delle cose fungibili*, Torino, 2008, 61, ntt. 187-188, con ult. bibl.); C. GABRIELLI, *Moneta e finanza a Roma in età repubblicana*, Roma, 2012, 28; R. D'ALESSIO, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. La riflessione giurisprudenziale nel Principato*, Lecce, 2018, 11 ss., specie per quanto concerne la «polisemia della nozione di *pecunia*», con bibl. cit. alle ntt. 36, 37, 43, 47. Sul problema della funzione originaria della moneta rinviamo al denso saggio di V. MAROTTA, *Origine e natura della moneta in un testo di Paolo D. 18.1.1 (33 ad edictum)*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen. Storie dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*, a cura di C. Baldus, G. Santucci ed E. Stolfi, Trento, 2012, 162 ss., 163 per la citazione, nonché al lavoro monografico di R. D'ALESSIO, *Il denaro*, cit., 8 ss. (cui adde V. MAROTTA, R. D'ALESSIO, *Il denaro e le sue funzioni nel pensiero giuridico romano. Valerio Marotta discute con Raffaele D'Alessio*, in *LR*, 10, 2021, 535 ss.).

È bene, ad ogni modo, ricordare che la critica di Guarino non voleva, di certo (negli espliciti intenti dell'autore), svilire la rilevanza degli studi etimologici<sup>4</sup> ma mirava a porre un'importante premessa di metodo, una di quelle premesse ineludibili per chi fa ricerca: la necessità di ricostruire l'originaria portata semantica di un termine o di un istituto in un contesto diacronico che prenda le mosse dai testi<sup>5</sup>. Non si può, infatti, che tenere conto, nel tracciare una possibile storia di una parola o di un istituto, degli indizi desumibili nelle attestazioni pervenute, anche nel caso in cui siano frammentarie<sup>6</sup>; i testi, inoltre, non andrebbero mai piegati a una preconstituita, e preconcetta, deduzione etimologica, posta «al servizio di una certa ipotesi ricostruttiva»<sup>7</sup> che, tautologicamente, finisce per costituire l'avvio e, al contempo, la conclusione del

---

<sup>4</sup> Cfr. A. GUARINO, *Storia*, cit., 33: «Non mi riferisco, sia chiaro, indistintamente a tutte le ricerche linguistiche [...] Alludo alle non poche indagini (o mi sbaglio?) in cui il linguista, preso dai suoi fervori etimologici, ha sovrapposto le proprie deduzioni ad ogni altra notizia o deduzione ricavabile *aliunde*, tentando con ciò di travestire come storia di cose la sua storia di parole e pervenendo a conclusioni, almeno per me, incredibili».

<sup>5</sup> In tal senso rinviamo, per tutti, all'impostazione di metodo suggerita da L. PEPPE, *Storie di parole, storie di istituti. Sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in *SDHI*, 63, 1997, 123 ss.

<sup>6</sup> È bene rimarcare ciò che è noto, da tempo, ai filologi, ossia che tutti i testi antichi «anche quando sono interi, sono in realtà frammenti. Gettare un ponte tra questi frammenti è il lavoro abituale dello studioso delle civiltà antiche». Così sul punto L. CANFORA, *La bibliografia*, in *I quaderni del ramo d'oro*, 4, 2001, 179 s., per il quale tale attività «comporta un enorme margine di arbitrio; è in fondo questa la ragione per cui epoche diverse si cimentano ogni volta daccapo con questa impresa: si rifà la medesima operazione perché si domanda sempre dell'altro». A commento di tale passaggio di Canfora si veda, altresì, A. COZZO, *La tribù degli antichisti. Un'etnografia ad opera di un suo membro*, Roma-Bari, 2006, 199, che aggiunge opportunamente che il «“ponte” che viene gettato [...] non è tra questi frammenti, ma tra l'“ingegnere” e questi materiali frammentari; dimenticarsene significa andare incontro a rischi grossi [...]».

<sup>7</sup> Citiamo testualmente, ancora una volta, da A. GUARINO, *Storia*, cit., 36.

percorso di ricerca contribuendo ad alimentare la «latente circolarità» del percorso interpretativo<sup>8</sup>.

## 2. ‘Hostes’ e ‘hostire’ nella voce ‘Status dies’ del lessico festino

Entriamo, quindi, nel vivo del profilo che ci accingiamo a trattare, che prende le mosse dalla voce ‘Status dies’ tratta dal *De verborum significatu* di Sesto Pompeo Festo<sup>9</sup>:

---

<sup>8</sup> Sul rischio della latente circolarità insita in ogni percorso interpretativo rinviamo, per tutti, a M. LA MATINA, *Il testo antico. Per una semiotica come filologia integrata*, Palermo, 1994, 41. Sulla questione v., nella letteratura romanistica, F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte, Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur*, I. *Einleitung, Quellenkunde, Frühzeit und Republik*, München, 1988, 113, nt. 5, con altra letteratura. Da tale avvertenza di metodo scaturisce anzitutto la consapevolezza che i testi, che esaminiamo, non sono da un punto di vista meramente fenomenico meri dati materiali nonché il riconoscimento del «ruolo cruciale del tipo di sapere utilizzato dall’interprete nella acquisizione del dato testuale, oltreché nella sua lettura». Così sul punto M. LA MATINA, *Il testo*, cit., 21 ss., 78 ss., 103 ss.; dello studioso rinviamo anche a ID., *Notizie dalla crisi. Verso una filologia della pensosità*, in *L’antichità dopo la modernità*, a cura di G. Picone, Palermo, 1999, spec. 156 ss., 170 s.; ID., *Il problema del significante. Testi greci fra semiotica e filosofia del linguaggio*, Roma, 2001, spec. 55 ss. Sulla consapevolezza della «quota di soggettività» e sul ruolo che, non solo in termini negativi, essa gioca nell’indagine mirabile è l’avvertenza di R. ORESTANO in premessa alla sua celebre *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987, 11, cui rinviamo. Sul problema della «certezza del testo» si vedano, altresì, le note pagine di G. DEVOTO, *Il testo come fine e il testo come mezzo*, in *Studi e problemi di critica testuale. Convegno di Studi di Filologia italiana nel centenario della Commissione per i Testi di Lingua (7 - 9 Aprile 1960)*, Bologna, 1961, 3 ss.

<sup>9</sup> Per comodità espositiva d’ora in poi indicheremo l’opera con la sigla *DVS*. Nel *codex Farnesianus* si legge l’*explicit/incipit* vergato in rosso nella colonna interna del f. 35v, ll. 4-6: ‘SEX. POMPEI FES/TI DE VERBOR(um) SIGNIFICAT · LIB̄ XVI/II · INCIPIT LIB̄ XVIII ·’. L’intitolazione ‘*De verborum significatu*’ è quella adottata da Thewrewk nella sua edizione critica e, successivamente, ripresa anche da altri editori, tra cui Lindsay (le due edizioni sono *infra* citate, alla nt. 10) e, quindi, è anche quella più diffusa tra gli studiosi in ragione dell’autorevolezza accordata a

quest'ultimo editore. È risaputo, del resto, che ‘*De verborum significatu*’ sia il titolo della raccolta lessicografica del grammatico di età augustea Marco Verrio Flacco (cfr. Gell. 5.17.1; Gell. 5.18.2; Fest. voce ‘*Pictor Zeuxis*’), fonte primaria dalla quale il *DVS* di Sesto Pompeo Festo, risalente al II sec. d.C., per gran parte strutturalmente dipende. Sul problema se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una vera e propria epitome dell'opera verriana rinviamo, tra i tanti, a R. REITZENSTEIN, *Verrianaische Forschungen*, Breslau, 1887, 7 ss., 104 ss.; F. HOFFMANN, ‘*De Festi de verborum significatione libris quaestiones. Dissertatio inauguralis*’, Regimonti, 1886, 5 ss.; L. STRZELECKI, ‘*Quaestiones Verrianae*’, Warsawa, 1932, 1 ss.; G. MORELLI, *Ancora su Festo epitomatore di Verrio Flacco in Diomede*, in *Maia*, 40, 1988, spec. 167 ss. (per cenni dell’A. v. anche ID., *Un nuovo frammento di Festo in Diomede*, in *RFIC*, 112, 1984, 23, nt. 1); F. BONA, *Contributo allo studio della composizione del «de verborum significatu» di Verrio Flacco*, Milano, 1964, *passim*; ID., ‘*Opusculum Festinum suo sumptu*’, Ticini, 1982, *passim*; A. GRANDAZZI, *Les mot et les choses: la composition du «de verborum significatu» de «Verrius Flaccus»*, in *REL*, 69, 1991, 101 ss.; P. PIERONI, ‘*Marcus Verrius Flaccus’ De Significatu Verborum*’ in den *Auszügen von ‘Sextus Pompeius Festus’ und ‘Paulus Diaconus’*. *Einleitung und Teilkommentar (154, 19 -186, 29 Lindsay)*, Frankfurt am Main, 2004, *passim*, i quali si mostrano favorevoli a tale ipotesi; per una diversa opinione v. A. MOSCADI, *Verrio, Festo e Paolo*, in *GIF*, 31, 1979, 17 ss. [dell’A. v. anche ID., *In favore di Flacco (Diomede “Ars Grammatica” GL 1,365, 16-20 Keil)*, in *GIF*, 38.1, 1986, 105 ss. e ID., *Nuove glosse festine in Festo*, in *Prometheus*, 7, 1981, 159 ss.]; da ultimo, sul problema, C. CODOÑER, *El ‘de significatu uerborum’ de Festo: zum compendio?*, in *Forme di accesso al sapere in età tardoantica e altomedievale*, VI. *Raccolta delle relazioni discusse nell’incontro internazionale di Trieste (Biblioteca statale, 24-25 settembre 2015)*, a cura di L. Cristante e V. Veronesi, Trieste, 2016, 1 ss.; D. ACCIARINO, *The renaissance editions of ‘Festus’: Notes on the title*, in *Acta Classica*, 60, 2017, 162 ss., con ult. bibl. citata nelle note, alla quale rinviamo. Non è mancato, tuttavia, chi ha messo in dubbio la fondatezza della scelta di tale intitolazione sulla scorta di molteplici argomentazioni, tra le quali la circostanza che nell’*explicit/incipit* leggibile nel f. 35v, ll. 4-6, *supra* riportato, il copista adoperi un’abbreviazione (*significat.*) la quale sarebbe priva «di ogni logica paleografica se il termine da abbreviare fosse stato *significatu* (più lungo di una sola lettera rispetto all’abbreviazione!)», alla quale debbono almeno aggiungersi il dato riguardante l’intitolazione dell’epitome di Paolo Diacono all’opera festina [che, nei manoscritti più antichi, è ‘*Excerpta Pauli ex libris Festi Pompeii* (o *P. F.*) *de significatione verborum*’], nonché il frequente uso all’interno dell’opera festina del termine *significatio* (undici ricorrenze certe, a fronte di un’isolata attestazione di

Fest. voce ‘Status dies’ (Thewrewk, p. 458.12-21 = Müller, p. 314.12-21 = Lindsay, pp. 414.17-416.9): *Status dies † vocatur qui iudici causa est constitutus cum peregrino. eius enim generis ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano, atque hostire ponebatur pro aequare. Plautus in Curculione: Si status conductus cum hoste intercedit dies, tamen est eundum, quo imperant, ingratius*<sup>10</sup>.

*significatus*): sic M. DE NONNO, *Due note festive*, in *RFIC*, 120, 1992, 174 ss., 176 per la citazione, 178, 178, ntt. 1-2 (dell’A. si rinvia anche a ID., *Le citazioni dei grammatici*, in *Lo spazio letterario di Roma antica*, III, Padova, 1990, 608 s., 609, nt. 35), seguito da G. MANCINI, ‘*Cives Romani. Municipales Latini?*’, I, Milano, 1996, 45, nt. 83. Trattando in più lavori, anche solo incidentalmente, della questione, Moscardi ha, invece, ritenuto che sia da preferire la forma del titolo ‘*De verborum significationibus*’ a tutte le altre comunemente proposte. Così, in particolare, A. MOSCARDI, *Verrio*, cit., 20; nonché, dedicandovi un apposito contributo, ID., *Il titolo dell’opera di Festo*, in ‘*Vetustatis indagator*’, *Studi offerti a Filippo Di Benedetto*, a cura di V. Fera e A. Guida, Messina, 1999, 9 ss.

<sup>10</sup> Ben più stringata è la medesima voce nell’epitome di Paolo Diacono: Paul.-Fest. voce ‘Status dies’ (Thewrewk, p. 459 = Müller, p. 315.6 = Lindsay, p. 415.5): *Status dies vocatur iudicii causa constitutus*, dove è restituito, in maniera grammaticalmente corretta, ‘*iudicii causa*’ (v. altresì *Macr. sat.* 1.16.14, il cui testo è *infra* riportato, § 3) in luogo di ‘*iudici causa*’. Anche circa la citazione del luogo plautino (Plaut. *Curc.* 5) può ravvisarsi un’imprecisione nel lessico festino: ‘*ingratius*’ al posto di ‘*ingratius*’. Trascriviamo i testi secondo l’edizione curata da E. THEWREWK DE PONOR, ‘*Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome*’, I-II, Budapestini, 1889, che abbiamo confrontato, di volta in volta, con le successive edizioni di Müller e Lindsay, sulle quali v. *infra* in questa stessa nota. Scegliamo di non avvalerci della più recente trascrizione del *codex Farnesianus* proposta da A. MOSCARDI, *Il Festo Farnesiano (Cod. Neapol. IV. A. 3)*, Firenze, 2001, solo perché alla stessa non ha fatto ancora seguito una nuova edizione critica. Da tempo, infatti, sono stati ampiamente rilevati, tra i latinisti e filologi, i limiti che presentano alcune edizioni otto-novecentesche di Festo tra quelle più comunemente adoperate anche dagli storici del diritto. Ci riferiamo, in particolare, a *Sexti Pompeii Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome, emendata et annotata*, edidit K.O. Müller, Lipsiae, 1839 nonché a *Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome. Thewrewkianis copii usus*, edidit W.M. Lindsay, Lipsiae, 1913 sulla cui edizione si è, poi, basato l’A. stesso per la redazione di *Glossaria Latina iussu Academiae Britannicae*

La restituzione del testo non pone grossi problemi, poiché il passo in esame si rinviene su di una colonna interna (Quatern. XIV, col. 20) del *Codex Farnesianus*, risparmiata dall’incendio che ha compromesso, per gran parte, la lettura del manoscritto<sup>11</sup>.

---

*edita* IV. *Placidus, Festus*, ediderunt J.W. Pirie, W.-M. Lindsay, Paris, 1930 (rist. Hildesheim, 2007). Tra le criticità di tali edizioni, forse quella più manifesta risiede nella circostanza che per la redazione di entrambe non è stato esaminato direttamente il codice Farnesiano ma ci si è meramente avvalsi delle precedenti edizioni del *DVS*. Müller si era basato, principalmente, su una collazione di Ludwig Arndts dell’edizione di Orsini con il *codex Farnesianus* (cfr. K.O. MÜLLER, ‘*Praefatio*’, in ‘*Sext?*’, cit., III), che già era parsa manchevole a H. KEIL, ‘Über den *Codex des Charisius*’, in *RhM*, 5, 1847, 473, che, pertanto, si era affrettato a redigere un ‘*Supplementum a C. O. Muellero edit?*’, in *RhM*, 6, 1848, 618 ss. Lindsay, in aggiunta alle letture di cui si era già avvalso Müller, si era servito anche della riproduzione fotografica pubblicata a cura di Ponori Thewrewk (‘*Codex Festii Farnesianus, XLII tabulis expressus. Consilio et impensis Academiae litterarum hungaricae edidit Aemilius Thewrenk de Ponor. Tabulas photographicas arte Justini Lembo Neapolitani confectas, phototypice descripsit Georgius Kloesz, Budapestensis*’, Budapestini, 1893, la cui consultazione non può essere, ad ogni modo, minimamente parificata a un esame autoptico del manoscritto) e del materiale raccolto da quest’ultimo filologo, che sarebbe dovuto confluire in un secondo volume, che avrebbe contenuto l’apparato critico dell’edizione e che, tuttavia, non vide mai la luce; inoltre, Lindsay si servì anche per la sua edizione delle revisioni delle sole colonne esterne del Farnesiano compiute da W. CRÖNERT, ‘*Festi codicis Neapolitani novae lectiones*’, in *Hermes*, 40, 1905, 240 ss. e E.A. LOEW, ‘*Festi codicis Neapolitani novae lectiones*’, in *Hermes*, 44, 1909, 237 ss. Cfr., sul punto, W.M. LINDSAY, ‘*Praefatio*’, in ‘*Sext?*’, cit., IV. Su tali edizioni v. per tutti, da ultima, A. DI MARCO, *Per la nuova edizione del ‘De verborum significatione’ di Festo. Studi sulla tradizione e ‘specimen’ di testo critico (lettera O)*, Hildesheim-Zürich-New York, 2021, spec. 49 ss., la quale a proposito dell’edizione curata da Ponori Thewrewk rileva che in essa le «colonne frammentarie di F sono presentate in maniera più aderente all’originale conformazione del Farnesiano, e liberate dalla maggior parte delle fitte integrazioni che gli editori avevano elaborato nel tempo» (p. 71).

<sup>11</sup> È noto che il *codex Farnesianus*, attualmente conservato (con la segnatura *Neap. IV.A.3*) presso la biblioteca nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”, costituisce l’unico testimone pervenutoci di una parte consistente del *DVS*. Alcuni quaternioni del manoscritto sono estremamente danneggiati e mutili a

Quanto al contenuto, la voce festina ha interessato gli studiosi sotto molteplici aspetti, che coinvolgono principalmente, da una parte, la controversa ricostruzione dell’espressione ‘status dies <cum hoste>’<sup>12</sup>, che da un’altra fonte apprendiamo essere contenuta in un versetto delle XII Tavole<sup>13</sup>; dall’altra, la questione della portata semantica del termine *hostis* e del correlato verbo, da esso derivato, *hostio*.

Proprio su quest’ultimo problema intendiamo soffermarci in queste pagine. Riteniamo, infatti, che interrogarci più a fondo sulla valenza della sinonimia tra i verbi ‘hostire’ ed ‘aequare’<sup>14</sup> possa gettare nuova luce sul senso con il quale intendere la spiegazione del lessema ‘hostes’ fornita da Festo, su cui la letteratura, non solo romanistica, si è a lungo interrogata senza pervenire a un’interpretazione concordemente accettata. In estrema sintesi, due sono le principali posizioni postulate dagli studiosi di diritto romano: seguendo la prima, più diffusa, la nota festina avrebbe riguardato non tutti gli *hostes* ma solo quelli che appartenessero a

---

causa di un incendio che ha reso totalmente illeggibili solo i margini, in alcuni casi, intere porzioni e colonne di testo, in altri. Per una sintesi circa l’origine e la tradizione del *codex Farnesianus* ci sia consentito rinviare alla letteratura citata e discussa nelle note dei lavori di S. AMMIRATI, *Intorno al Festo Farnesiano* (Neap. IV A 3) e ad alcuni manoscritti di contenuto profano conservati presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, in *MBAV*, 14, 2007, 9 ss.; P. PIERONI, ‘Marcus’, cit., 9 ss.; da ultima, A. DI MARCO, *Per la nuova*, cit., 17 ss.

<sup>12</sup> Sull’integrazione ‘cum hoste’, suggerita da alcuni editori (Müller, Lindsay), pur non rinvenendosi alcuna lacuna nel Festo Farnesiano che, almeno formalmente, la giustifichi, v. *infra*, nt. 72.

<sup>13</sup> Ci riferiamo a Cic. *de off.* 1.12.37, il cui testo è *infra* riportato al § 3.

<sup>14</sup> Fest. voce ‘Status dies’ non è l’unico passaggio del *DVS* in cui si postula la sinonimia tra *hostio* ed *aequo*. A venire in rilievo è anche Fest. voce ‘Redhostire’ (Thewrewk, p. 370.21-32 = Müller, p. 270.21-32 = Lindsay, p. 334.8-19). Sul punto si veda anche il corrispondente passaggio tratto da Paul.-Fest. voce ‘Redhostire’ (Thewrewk, p. 371 = Müller, p. 271.12 = Lindsay, p. 335.6-7). Su tali fonti v. *infra*, § 5.

comunità politicamente sovrane, e come tali ‘parificabili’ a quella romana<sup>15</sup>, in virtù ad esempio di un trattato concluso con quest’ultima<sup>16</sup>, da cui altresì discenderebbe, secondo alcuni autori, che a tali *hostes* fosse concesso lo *ius commercii*<sup>17</sup>; seguendo la seconda, il passaggio in esame si sarebbe riferito «agli stranieri in genere»<sup>18</sup>.

In ambito linguistico, inoltre, la fonte è stata a lungo studiata nelle indagini volte a ricostruire l’originaria valenza del termine *hostis* e la sua storia semantica<sup>19</sup>, della quale si dà conto anche nei

<sup>15</sup> A tale ipotesi alcuni degli studiosi (*infra* citati alla nt. 16) pervengono anche sulla scorta del confronto tra l’espressione ‘*pari iure cum populo Romano esse*’ rinvenibile nella voce ‘*Status dies*’ del *DVS* e la locuzione ‘*pari iure vivere*’ trädita in Placidus voce ‘*Agoniae: victimae vel hostiae*’ (‘*Placidi glossae*’, Pirie-Lindsay, p. 14 = *CGL* V, Goetz, p. 46): [...] *hostiae autem dictae ab eo quod per illas sacerdotes futura nuntiant; unde etiam antiqui peregrinos et pari iure viventes adeo usque nunc hostes duelles appellabant* (sul brano v. anche *infra*, § 3, nel testo).

<sup>16</sup> In proposito rinviamo, tra i tanti, a M. VOIGT, *Das ‘jus naturale’, ‘aequum’ et ‘bonum’ und ‘jus gentium’ der Römer*, IV.2, Leipzig, 1875, 44 ss.; G. BAVIERA, *Il diritto internazionale dei Romani*, Modena, 1898, 110 s.; E. CUQ, voce ‘*Hostis*’, in *DAGR*, III.1, Paris, 1900, 303; P. FREZZA, ‘*Ius gentium*’, in *RIDA*, 2, 1949, 281 ss.; G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*<sup>3</sup>, Torino, 1965, 264 s.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II<sup>2</sup>, Napoli, 1973, 15 ss.; M. FRUNZIO, *Ancora sui rapporti internazionali nell’opera di Francesco De Martino*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 1, 2014, 2; G. GILIBERTI, L’*‘ius gentium’ romano come ordinamento transnazionale*, in *Cultura giuridica e diritto vivente*, 2, 2015, 8 s.

<sup>17</sup> Tra i fautori di tale ipotesi rinviamo, ad esempio, a M. KASER, *Altrömisches Eigentum und „usucapio“*, in *ZSS*, 105, 1988, 140 s.; D. KREMER, *Trattato internazionale e legge delle Dodici Tavole*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, a cura di M. Humbert, Pavia, 2005, 191; M. HUMBERT, *Il valore semantico e giuridico di ‘VSV’ nelle Dodici Tavole*, in *Le Dodici*, cit., 393: «L’*hostis* dunque è uno straniero privilegiato, cittadino di una città legata a Roma dalla reciproca istituzione del *commercium*».

<sup>18</sup> Citiamo da P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, I, Torino, 1965, 71 s., sulla cui posizione v. *infra*, § 4 e ivi nt. 56. Sul punto v., altresì, la letteratura citata *infra*, alla nt. 105.

<sup>19</sup> In aggiunta ai celebri lavori di Benveniste sul tema, sui quali avremo modo di

lavori romanistici volti a interrogarsi sui problemi che ruotano intorno alla ricostruzione della condizione giuridica degli stranieri

soffermarci diffusamente (spec. § 4), si vedano senza alcuna pretesa di completezza, tra gli studi linguistici, filosofici, storico-antropologici sul problema e con posizioni talora anche molto distanti tra loro, A. ERNOUT, A. MEILLET, voce ‘hostis’, in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*<sup>4</sup>, Paris, 1959, 301, col. II; A. WALDE, J.B. HOFMANN, voce ‘hostis’, in *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*<sup>4</sup>, I, Heidelberg, 1965, 662 s.; PH. GAUTHIER, *Notes sur l'étranger et l'hospitalité en grèce et à Rome*, in *Ancient Society*, 4, 1973, 1 ss.; E. PERUZZI, *Aspetti culturali del Lazio primitivo*, Firenze, 1978, 125 ss.; M. BETTINI, A. BORGHINI, *La guerra e lo scambio: ‘hostis’, ‘perduellis’, ‘inimicus’*, in *Linguistica e antropologia. Atti del XIV Congresso internazionale di Studi, Lecce 23-25 maggio 1980*, Roma, 1983, 303 ss.; F. DUPONT, *Un simile che la guerra ‘giusta’ rende ‘altro’. Lo straniero (‘hostis’) nella Roma arcaica*, in *Lo straniero ovvero l'identità culturale a confronto*, a cura di M. Bettini, Roma-Bari, 1992, 101 ss., spec. 110 ss.; M. MORANI, *Il «nemico» nelle lingue indeuropee, in ‘Amicus’ (‘inimicus’) ‘hostis’. Le radici concettuali della conflittualità ‘privata’ e della conflittualità ‘politica’*, Milano, 1992, 7 ss., 41 ss.; F. CONDELLO, *I nomi del nemico. Appunti sul lessico classico*, in *Griseldaonline*, 4, 2004, <https://site.unibo.it/griseldaonline/it/approfondimenti/federico-condello-nomi-nemico>; P. SOLINAS, *Annotazioni sulla forma \*ghosti- nel celtico d'Italia*, in *Studi in ricordo di Fulvio Mario Broilo. Atti del Convegno. Venezia, 14-15 ottobre 2005*, a cura di G. Cresci Marrone e A. Pistellato, Padova, 2007, 549 ss.; U. CURI, *Straniero*, Milano, 2010, in part. 57 ss.; A. ACCARDI, M. COLA, *Guerra e partnership. Una riflessione sull'ambivalenza di ‘hostis’*, in *I quaderni del ramo d'oro on-line*, 3, 2010, 228 ss.; S. ROCCA, *Sistema lessicale e sistema culturale: un gioco di specchi per una didattica integrata*, in *Methodos. Revista de didàctica dels estudis clàssics*, 2011, [https://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos\\_a2011n0/methodos\\_a2011n0\\_a13.pdf](https://ddd.uab.cat/pub/methodos/methodos_a2011n0/methodos_a2011n0_a13.pdf); C. VIGLIETTI, *Il limite*, cit., 246 ss.; A.L. PROSDOCIMI, *Forme di lingua e contenuti istituzionali nella Roma delle origini*, I, Napoli, 2016, in part. 188 ss.; N. DI VITA, *Introduzione. Straniero, nemico, simile*, in ‘Hostis’, ‘hospes’. *Lo straniero e le ragioni del conflitto*, a cura di N. Di Vita, Napoli, 2020, 11 ss.; R. BATISTI, *Estranei, commensali, nuovi venuti: prospettive etimologiche recenti sul lessico della stranierità nelle lingue classiche*, in *Figure dell'altro. Identità, alterità, stranierità*, a cura di G. Alvoni, R. Batisti e S. Colangelo, Bologna, 2020, 1 ss.; M. LENTANO, *Straniero*, Roma, 2021, spec. 31 ss.; M. BETTINI, ‘Hostis’, ‘perduellis’, ‘peregrinus’. *Estraneità e inimicizia nella cultura romana arcaica*, in *Stranieri. Storie e immagini dell'altro nella cultura romana*, a cura di M. Lentano, Bologna, 2023, 17 ss.

a Roma<sup>20</sup>. Tali ricerche linguistiche, come si è già accennato, hanno

<sup>20</sup> Pur esulando da quei lavori che in maniera più specifica si sono occupati dei problemi che ruotano intorno alle questioni della cittadinanza (dove la questione da noi esaminata è, per lo più, solo accennata: v., da ultimi, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Come si diventa romani. L’espansione del potere romano in Italia. Strumenti istituzionali e logiche politiche*, Napoli, 2022, 31, nt. 19; A. RENZ, ‘*Civitas Romana*’. *Das Römische Bürgerrecht und die Römischen Bürgerrechte von 500 v. Chr. Bis 500 n. Chr.*, Baden-Baden, 2023, 52 s.), la bibliografia romanistica sul tema è sterminata. Si vedano nella sola letteratura più recente, con rinvio a quella precedente, S. RANDAZZO, *Lo statuto giuridico dello straniero e l’*hospitium* nel diritto romano arcaico*, in *Lo straniero e l’ospite. Diritto. Società. Cultura*, a cura di R. Astorri e F.A. Cappelletti, Torino, 2003, 51 ss. (dell’A. v. anche ID., *Gli equilibri della cittadinanza romana, fra sovranià e impatto sociale*, in *TSDP*, 5, 2012, 1 ss.); R. ORTU, ‘*Praeda bellica*’: la guerra tra economia e diritto nell’antica Roma, in *D@S*, 4, 2005, 1 ss., spec. ntt. 24-47; P. BALBÍN CHAMORRO, ‘*Ius hospitii*’ y ‘*ius civitatis*’, in *Gérion*, 24, 2006, 207 ss., spec. 217 ss.; L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sulla condizione giuridica dello straniero nel mondo romano*, in *Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze*, 3, 2006, 21 ss.; F. SINI, *Pace, guerra, diritto. Sulla teoria dei rapporti internazionali nella Storia della costituzione romana di Francesco De Martino*, in *D@S*, 5, 2006, 1 ss. [dell’A. v., almeno, tra gli studi precedenti, ID., ‘*Bellum nefandum*’. *Virgilio e il problema del diritto internazionale antico*, Sassari, 1991, 145 ss.; ID., ‘*Populus*’ et ‘*religio*’ dans la Rome républicaine, in *Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari*, 2, 1995, 67 ss.; ID., *Dai ‘peregrina sacra’ alle ‘pravae et externae religiones’ dei baccanali: alcune riflessioni su ‘alieni’ e sistema giuridico-religioso romano*, in *SDHI*, 60, 1994, 49 ss.; ID., ‘*Sua cuique civitati religio*’. *Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino, 2001, 24 ss.; ID., ‘*Ut iustum conciperetur bellum*’: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso romano, in *D@S*, 2, 2003, *passim*; ID., ‘*Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant*’: riflessioni su ‘*fides*’ e ‘diritto internazionale’ romano (a proposito di ‘*bellum*’, ‘*hostis*’, ‘*pax*’), in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova-Venezia-Treviso, 14-15-16 giugno 2001)*, III, a cura di L. Garofalo, Padova, 2003, 481 ss.; ID., ‘*Bellum*’, ‘*fas*’, ‘*nefas*’: aspetti religiosi della guerra (e della pace) in Roma antica, in *D@S*, 4, 2005, *passim*]; A. CALORE, ‘*Hostis*’ e il primato del diritto, in *BIDR*, 106, 2012, 107 ss. (dell’A. v. anche ID., ‘*Hostis*’: straniero, ospite, nemico. Un’ambiguità per l’interazione, in *Ai margini della ‘civitas*’. *Figure giuridiche dell’altro tra medioevo e futuro*, a cura di A.A. Cassi, Soveria Mannelli, 2013, 47 ss.); V. MAROTTA, *I diritti degli stranieri*, in *Roma ‘Caput Mundi*’. *Una città tra dominio e integrazione*, a cura di A. Giardina e F. Pesando, Milano, 2012, 201 ss.; G. VALDITARA, *L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale*,

finito per influenzare, in modo preponderante, ragionevolmente anche per l'autorevolezza degli studiosi che se ne sono occupati, l'interpretazione della voce festina in esame<sup>21</sup>.

### 3. Polisemia di ‘hostis’ nella lingua latina

Per inquadrare la questione è opportuno brevemente ricordare che, con riferimento all'epoca arcaica, *hostis* è termine tecnico con il quale si designava lo straniero senza quella caratterizzazione meramente ‘ostile’ che il sostantivo parrebbe aver assunto, solo successivamente, nella lingua latina<sup>22</sup>. Ciò lo si deduce, con una

---

Soveria Mannelli, 2015, 1 ss.; A. MAIURI, ‘Hostis’, ‘hospes’, ‘extraneus’. *Divagazioni etimo-antropologiche sul senso dell'alterità nella civiltà romana*, in *La storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia delle Religioni (Roma, Sapienza, 8-9 aprile 2016)*, a cura di S. Botta, M. Ferrara ed A. Saggiaro, Brescia, 2017, 455 ss.; R. FIORI, *Il processo privato*, in *XII Tavole. Testo e commento*, I, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 81 ss.; M. HUMBERT, *La loi des XII Tables. Édition et commentaire*, Rome, 2018, 113 ss.; G. ZANON, *Il dono dell'accoglienza. La ricomposizione dell'‘estraneo’ in ‘simile’*, in *Inclusione. La contemporaneità dentro il diritto romano*, a cura di M. Frare, U. Vincenti e G. Zanon, Napoli, 2019, 47 ss.; F. MERCOGLIANO, ‘Hostes novi cives’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*<sup>2</sup>, Napoli, 2020, 3 ss. (dell'A. si vedano sul tema, almeno, ID., *Note in tema di diritti degli stranieri immigrati nell'antica Roma*, in *Scritti per A. Corbino*, V, a cura di I. Piro, Tricase, 2016, 33 ss.; ID., *Stranieri-non cittadini, mobilità e migrazioni in Roma antica. Alcuni aspetti e problemi*, in *Ann. Camerino – Studi* –, 8, 2019, 137 ss.; ID., *Tu chiamale, se vuoi, riflessioni. Appartenenza e alterità, cittadinanza e immigrazione a Roma*, in *Ann. Camerino*, 11 n.s., 2022, 183 ss.); A. CASSARINO, *La ‘fides’ e l'‘hostis’ al tempo delle XII Tavole: qualche spunto di riflessione*, in *I rapporti fiduciari: temi e problemi*, a cura di A. Petrucci, Torino, 2020, 1 ss.; L. CEGLIA, ‘*Communio iuris*’: *condivisione ed estensione dei diritti civili nella ‘civitas’ romana*, Bucarest, 2020, in part. 254 ss.; M. DE SIMONE, *Appartenenza e alterità: sull'idea di cittadinanza nell'esperienza giuridica romana*, in *QLSD*, 11, 2022, 135 ss.

<sup>21</sup> Sul punto v. *infra*, § 4.

<sup>22</sup> Tale è l'opinione comunemente suggerita in letteratura, che tuttavia non è esente, a nostro modesto avviso, da problemi (v. *infra*, alla fine del § 3, ntt. 38-40, 42-43, nonché del § 5, ntt. 113-116). Anche nel *TbLL hostis* nel senso di

certa evidenza, oltre che dal lemma festino in esame, almeno da un'altra voce conservata nell'epitome di Paolo Diacono al *DVS* di Festo, ovvero

Paul.-Fest. voce ‘*Hostis*’ (Thewrewk, p. 73.2 = Müller, p. 102.7 = Lindsay, p. 91.7-8): *Hostis apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis, perduellio*<sup>23</sup>,

Inoltre, il mutamento di significato nel tempo del termine *hostis* è messo in luce in maniera più esaustiva da

Varro *de ling. Lat.* 5.1.3 (Goetz-Schoell, pp. 4 s.): [...] *et multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant (ut hostis: nam tum eo verbo dicebant peregrinum qui suis legibus uteretur, nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem)*

---

*peregrinus* è indicato come accezione ‘*antiquissima*’: *TbLL*, vol. VI.3, voce ‘*hostis*’, col. 3056.18-24, col. 3056.45-64 per gli *exempla* rinvenibili nelle fonti di tale valenza, *cui adde* almeno, come altrettanto significativo, il gentilizio parlante ‘*Ostilio*’, con il quale la tradizione ricorda il terzo re di Roma. Sebbene, infatti, Tullo sia il «prototipo del re guerriero che dà a Roma lo strumento militare della potenza [...] *Ostilio* della *gens Hostilia* richiama quegli *hostes*, quegli stranieri, *pari iure* con il popolo romano [...]». Citiamo sul punto da A. MCCLINTOCK, M. BETTINI, *Cautela giuridica e imperizia rituale di un re guerriero*, in *Tullo Ostilio. Il rito, il duello, la politica*, a cura di M. Lentano, Bologna, 2023, 7.

<sup>23</sup> Si noti che in Paul.-Fest. voce ‘*Hostis*’ ricorre la forma ‘*perduellio*’, che, secondo gli studiosi, avrebbe designato inizialmente la persona del *perduellis*. Concordano limitatamente a tale punto, tra i tanti, A. MAGDELAIN, *Remarques sur la ‘perduellio’*, in *Historia*, 22, 1973, 421, ora in *Jus Imperium auctoritas. Études de droit romain*, Rome, 1990, spec. 517 s.; A. GUARINO, *La «perduellio» e la plebe*, in *Labeo*, 21, 1975, 75, ora in ID., *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli, 1995, 177. Tale forma arcaica si rinviene, ad esempio, anche in Paul.-Fest. voce ‘*Duellum*’ (Thewrewk, p. 47.9-11 = Müller, p. 67.17-18 = Lindsay, p. 58.20-22); Char. *inst. gramm.* (GL I, Keil, p. 211.18). La relazione semantica tra *perduellis* e *perduellio* pone, ad oggi, dei problemi «non risolti» in letteratura: così, sul punto, A.L. PROSDOCIMI, *Forme*, cit., 189, nt. 153.

e

Cic. *de off.* 1.12.37 (Müller, pp. 27 s.): *Equidem etiam illud animadverto, quod, qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur, lenitate verbi rei tristitiam mitigatam. Hostis enim apud maiores nostros id dicebatur, quem nunc peregrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: AUT STATUS DIES CUM HOSTE, itemque: ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS. Quid ad hanc mansuetudinem addi potest, eum, quicum bellum geras, tam molli nomine appellare? Quamquam id nomen durius effecit iam vetustas; a peregrino enim recessit et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit.*

Punto comune alle summenzionate attestazioni è, senza dubbio, la polivalenza del sostantivo: da tali testi si deduce, in modo inequivoco, che il termine *hostis* non avrebbe avuto univoca portata semantica nel corso della sua storia.

Nel passaggio tratto dal *De lingua Latina*, Varrone adduce *hostis* quale esempio di quelle parole che al tempo in cui egli scrive (‘*nunc*’) hanno un significato, mentre prima (‘*ante*’) ne avevano un altro (‘*aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant*’). In passato (‘*tum*’), infatti, con il termine veniva designato non qualsiasi straniero, ma il forestiero che fa uso delle sue leggi (‘*peregrinus ‘quis suis legibus uteretur*’). Al tempo in cui il Reatino scrive (‘*nunc*’), invece, *hostis* ha assunto la valenza semantica che, in antico (‘*tum*’), era rivestita dal sostantivo *perduellis* (vale a dire colui con il quale ‘*bellum esset*’)<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. Gai. 2 *ad legem XII tab.* D. 50.16.234 pr., il cui testo è *infra* riportato in questo stesso paragrafo. In età evoluta, *hostis* è (come lo era *perduellis*) un termine del linguaggio giuridico strettamente connesso alla sussistenza di un *bellum iustum*, tanto che nei testi giurisprudenziali se ne ricorda ancora la distinzione rispetto al *latro* e al *praedo*: Pomp. 2 *ad Quint. Muc.* D. 50.16.118: *Hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus: ceteri latrones aut praedones sunt*; Ulp. 1 *inst.* D. 49.15.24: *Hostes sunt, quibus bellum publice populus Romanus decrevit vel ipsi populo Romano: ceteri latrunculi vel praedones appellantur. Et ideo qui a latronibus captus est, servus*

Pressoché simile il percorso lumeggiato dall’Arpinate nel brano *retro* riportato del *De officiis*, ove pure viene tracciata una sorta di storia della valenza del vocabolo *hostis*, che ne mette, per così dire, in luce la variazione semantica. In Cic. *de off.* 1.12.37 possono, infatti, ravvisarsi sia l’accostamento, per sinonimia, con i termini *peregrinus* (per l’età più risalente, senza, tuttavia, la precisazione di Varrone ‘*quis suis legibus uteretur*’) e *perduellis* (per l’età coeva a Cicerone) sia il ricorso ad avverbi ed espressioni che marchino il mutamento di senso del termine *hostis* (in Varro *de ling. Lat.* 5.1.3: ‘*antè / ‘tum*’ e ‘*nunc*’; in Cic. *de off.* 1.12.37: ‘*apud maiores nostros*’ e ‘*nunc*’). Anche per Cicerone, in passato (*apud maiores nostros*), *hostis* aveva la medesima valenza che, ai suoi tempi (*nunc*), rivestiva la parola *peregrinus*, com’è attestato in due notissimi, quanto controversi, versetti decemvirali che l’Arpinate riporta a sostegno dell’originario significato del termine<sup>25</sup>.

Di un certo rilievo per l’indagine è la chiusa del passaggio *retro* riportato, che fornisce dei dati che non ritroviamo nelle altre fonti. Intanto, stando all’attestazione di Cicerone, non appare così netta la contrapposizione che consente a Varrone di annoverare *hostis* tra i ‘*verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant*’. Ciò lo si deduce dall’impiego da parte dell’Arpinate dei verbi *recedo* e *remaneo* dai quali si può arguire che, per Cicerone, *hostis* si è allontanato dall’accezione di straniero (*a peregrino [...] recessit*) e ha

---

*latronum non est, nec postliminium illi necessarium est: ab hostibus autem captus, ut puta a Germanis et Parthis, et servus est hostium et postliminio statum pristinum recuperat.* Tale distinzione emerge già in testi della fine dell’età repubblicana, tra cui Cic. *de off.* 3.29.107 (Müller, pp. 191 s.): *Est autem ius etiam bellicum fidesque iuris iurandi saepe cum hoste servanda. Quod enim ita iuratum est, ut mens conciperet fieri oportere, id servandum est; quod aliter, id si non fecerit, nullum est periurium. Ut, si praedonibus pactum pro capite pretium non attuleris, nulla fraus sit, ne si iuratus quidem id non feceris; nam pirata non est ex perduellium numero definitus, sed communis hostis omnium; cum hoc nec fides debet nec ius iurandum esse comune.*

<sup>25</sup> Sui quali v., sebbene per cenni, *infra*, ntt. 66 e 112.

conservato quella che propriamente rimandava a colui che viene contro con le armi in pugno (*et proprie in eo, qui arma contra ferret, remansit*)<sup>26</sup>. Tale evoluzione semantica del termine non parrebbe, inoltre, essersi compiuta in tempi di poco antecedenti a Cicerone, dato che quest’ultimo afferma che ormai il trascorrere del tempo ha reso questo termine più duro (*‘id nomen durius effecit iam vetustas’*)<sup>27</sup>.

Conferma tale tradizione anche quanto si legge in un’attestazione giurisprudenziale tradita in

Gai. 2 *ad legem XII tab.* D. 50.16.234 pr.: *quos nos hostes appellamus, eos veteres ‘perduelles’ appellabant, per eam adiectionem indicantes, cum quibus bellum esset.*

In tale passaggio, seguendo la proposta di restituzione palinogenetica di Lenel, il giurista d’età antoniniana avrebbe commentato proprio il versetto decemvirale in cui, come ricorda Cic. *de off.* 1.12.37, si rinvencono i termini ‘*aut status dies cum hoste*’<sup>28</sup>.

Anche in fonti latine più tarde si conserva memoria dell’originaria portata di *hostis*. Viene a tal proposito in rilievo, a ulteriore conferma della più antica accezione di *hostis* nel senso di *peregrinus*,

---

<sup>26</sup> Cfr. in tal senso, in un recente contributo, M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 20 (sul punto v. *infra*, nt. 114). Non del tutto corrispondente a quanto si legge in Cic. *de off.* 1.12.37 ci sembra, in verità, l’interpretazione della fonte suggerita da P. CATALANO, *Linee*, I, cit., 277, nt. 26: «Cicerone, *De off.* 1, 37 [...] suppone che *hostis* abbia significato dapprima “straniero”, poi anche “nemico”, poi propriamente “nemico”».

<sup>27</sup> In letteratura il problema dell’individuazione del momento storico in cui è avvenuto tale supposto slittamento semantico è parecchio dibattuto: v. *infra*, in chiusura del § 3.

<sup>28</sup> Cfr. O. LENEL, ‘*Palinogenesia iuris civilis*’, I, Lipsiae, 1889, col. 243, fr. 428.

Macr. sat. 1.16.14 (Willis, p. 76): *stati qui iudicii causa cum peregrino instituuntur, ut Plautus in Curculione, si status conductus cum hoste intercessit dies. hostem nunc more vetere significat peregrinum*<sup>29</sup>,

brano in cui, ancora una volta, ricorre la menzione del passaggio del *Curculio* plautino (Plaut. *Curc.* 5) con il riferimento allo ‘*status conductus dies cum hoste*’<sup>30</sup>, tanto che in letteratura ci si è interrogati sulla questione se Macrobio avesse presente la nota di Festo o, piuttosto, se entrambi gli autori avessero ricavato le informazioni da una medesima, più risalente, fonte<sup>31</sup>.

Persino nei glossari della tarda antichità si serba memoria di tale accezione più antica del termine, come può evincersi da

Placidus voce ‘*Agoniae: victimae vel hostiae*’ (CGL V, Goetz, p. 46): [...] *unde etiam antiqui peregrinos et pari iure viventes adeo usque nunc hostes duelles appellabant*<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Il passaggio non è esente da problemi di coordinamento grammaticale, specie per quanto concerne la frase finale: sia ‘*hostem*’ sia ‘*peregrinum*’ sono al caso accusativo e non si comprende, pertanto, quale sia il soggetto che regge il verbo ‘*significat*’; ‘*nunc*’, inoltre, parrebbe in contrasto con ‘*more vetere*’. Inoltre, in Macr. sat. 1.16.14 ricorre il verbo ‘*intercessit*’ che differisce rispetto a quello (‘*intercedit*’) riportato tanto nei codici che hanno tramandato Plaut. *Curc.* 5 quanto nella voce festina in esame, ove la citazione è fedele al passaggio plautino. Tale imprecisione si aggiunge alle già *retro* segnalate anomalie grammaticali del brano.

<sup>30</sup> Com’è risaputo, soltanto Cic. *de off.* 1.12.37 informa che un versetto delle XII Tavole menzionava lo ‘*status dies cum hoste*’. Sulle due differenti varianti ‘*status dies cum hoste*’ e ‘*status conductus dies cum hoste*’/‘*status conductusve dies cum hoste*’, rinvenibili nelle fonti, la letteratura si è a lungo interrogata nel tentativo di ricostruire il tenore originario del versetto decemvirale di XII Tab. 2.2. Sul punto v. per cenni *infra*, nt. 66.

<sup>31</sup> Sul punto v., tra i tanti, B. ALBANESE, *Sulle cause di ‘diffissio diei’ in XII Tab. 2,2*, in *AUPA*, 43, 1995, 196 e 196, nt. 50, ora in *Scritti giuridici*, IV, a cura di G. Falcone, Torino, 2006, 442, nt. 50, donde citiamo; D. KREMER, *Trattato*, cit., 200.

<sup>32</sup> Altre glosse attestano, invece, la valenza di *hostis* come sinonimo di *perduellis*:

Di notevole interesse è, infine, un’ulteriore attestazione, dalla quale si ricava tuttavia una differente sinonimia. Ci riferiamo, segnatamente, a

Serv. *ad Aen.* 4.424 (Thilo, I.2, p. 540): [...] *veteres ‘hostem’ pro hospite dictum accipiunt. Plautus in Curculione <I 1, 5> si status conductus com hoste intercedit dies, idem in cistellaria datum est hostimentum, opera pro pecunia. nec enim vere hostem diceret, quem revocare cupiebat: ipsa enim ait <323> ‘hospes, hoc solum nomen quoniam de coniuge resta’. Herodotus Persas, qui erant Graecorum hostes, ξένους a Lacedaemoniis appellatos refert. inde nostri ‘hostes’ pro hospitibus dixerunt: nam inimici perduelles dicebantur.*

Va rilevato che nel passaggio riportato, che trae spunto dalla qualifica di Enea come ‘*hostis superbus*’, il commentatore individua come parola semanticamente vicina all’accezione più antica di *hostis*, non tanto *peregrinus*, come in tutti gli altri testi *retro* riportati, quanto *hospes* e adduce, altresì, un ulteriore esempio di tale originario significato del sostantivo: un termine derivato da *hostis*, vale a dire *hostimentum*<sup>33</sup>. Invero, non è mancato chi, tra gli editori virgiliani, ha rilevato che il commentatore ha frainteso il senso con cui Didone nel relativo verso dell’Eneide qualifica Enea quale *hostis superbus*<sup>34</sup>. Di un certo rilievo è, comunque, che gli appellativi dell’eroe vanno mutando nel corso dell’opera per cui può ravvisarsi

---

così, ad esempio, *CGL V*, Goetz, p. 131.43 (*Perduellis hostis vel bellator*) e *CGL V*, Goetz, p. 319.22 (*Perduellis hostis*).

<sup>33</sup> Su *hostimentum* v. *infra*, § 5, ntt. 90 e 99.

<sup>34</sup> Così, per tutti, A.S. PEASE, ‘*Publi Vergili Maronis Aeneidos Liber Quartus*’, Cambridge, 1935, 352: «[...] the context shows that Dido means one more unsympathetic than a mere stranger; either she considers him an enemy in his attitude toward her (rather than because of hers toward him) or, as is quite possible, she is too distracted and confused in mind to distinguish logically, in which case the last clause of the explanation of the Scholia Danielis would demand from her a consistency of which she is at this moment incapable».

una sorta di sequenza terminologica – ‘coniuinx’ (Verg. *aen.* 4.172, 4.324) ‘hospes’ (Verg. *aen.* 4.323) e, da ultimo, ‘hostis’ (Verg. *aen.* 4.424)<sup>35</sup> – che potrebbe essere stata suggerita da una sorta di reminiscenza in Virgilio della radice comune ai termini *hostis* e *hospes* (sulla quale tra breve torneremo), la stessa che parrebbe non essere ignota al tardo commentatore dell’Eneide<sup>36</sup>.

Come non è di certo sfuggito, dalle attestazioni pervenuteci non si arguisce in alcun modo quando il termine *hostis* abbia assunto una connotazione, per così dire, negativa, che originariamente parrebbe non avere<sup>37</sup>, né quali siano state le ragioni di tale mutamento. In tempi recenti ha affrontato la questione in un bel saggio Calore, che, «pur muovendo nel campo del possibile a causa del silenzio pressoché totale della documentazione»<sup>38</sup>, ha individuato quale momento cruciale di tale evoluzione semantica del termine la «trasformazione della struttura sociale e istituzionale che, a partire dall’ordinamento ‘serviano’ intorno alla metà del VI secolo a.C., si concluse proprio alla fine del V inizi del IV secolo a.C., con l’affermazione definitiva del nuovo assetto patrizio-plebeo»<sup>39</sup>. Lo

<sup>35</sup> Cfr., ancora una volta, sul punto A.S. PEASE, ‘*Publ’*, cit., 294. Su Serv. *ad Aen.* 4.424, e più in generale su *hostis* nel linguaggio di Virgilio, rinviamo, nella letteratura romanistica, a F. SINI, ‘*Bellum’*, cit., 154 ss., spec. 157 s.

<sup>36</sup> Non è questa l’unica attestazione, rinvenibile nelle fonti, in cui si gioca sulla relazione tra *hostis* ed *hospes*. A titolo esemplificativo, si vedano, ad esempio, Plaut. *Bacch.* 253 (Goetz-Schoell, fasc. II, p. 14): *Tun hóspitem illum nóminas hostém tuom* (sott. *Archidemidem*)?; Ovid. *fast.* 787 (Merkell, III, p. 256): *Hostis, ut hospes, inít penetralia Collatina*; Liv. 1.58.8: *hostis pro hospite*. Sul legame tra i due termini si veda *infra*, § 4.

<sup>37</sup> Ciò è già stato *supra* rilevato in apertura del § 3 e ivi nt. 22.

<sup>38</sup> L’opportuna precisazione è di A. CALORE, ‘*Hostis’*, cit., 121.

<sup>39</sup> Così A. CALORE, ‘*Hostis’*, cit., 122. Diversamente, sul punto, F. DE MARTINO, *Storia*, II<sup>2</sup>, cit., 20, per il quale «dopo l’età delle XII tavole e probabilmente nell’età delle guerre d’espansione in Italia, si dovette determinare il mutamento di valore del termine; come ciò accadde e per quali cause non siamo in grado di stabilire, ma è chiaro che la nuova concezione espansionistica delle classi dirigenti romane

studioso individua come «termine *a quo* [...] la metà del V secolo a.C.», argomentando dalla presenza nelle XII Tavole di versetti decemvirali nei quali «il sostantivo *hostis* si riferiva esclusivamente a ‘straniero’. Il termine *ad quem* deve, invece, individuarsi nella metà del III secolo d.C., perché nelle commedie di Plauto il vocabolo *hostis* è usato prevalentemente nel significato di ‘nemico’, ma anche, eccezionalmente, in quello di ‘straniero’»<sup>40</sup>.

Pur non potendo affrontare l’arduo problema in queste pagine, ci sembra opportuno notare, a riprova della complessità della questione e della necessità di trattarne in una sede autonoma, che non di tutte le attestazioni che potrebbero contribuire a ricostruire

---

nel corso del IV-III secolo indusse a considerare l’*hostis* nemico e non più il *peregrinus, qui suis legibus utitur*. Ancora più in avanti (tra il III e il II sec. a.C.) pone il mutamento semantico del termine A. MAFFI, voce *Straniero* (*dir. rom.*), in *Enc. dir.*, XLIII, Milano, 1990, 1139, col. I.

<sup>40</sup> Citiamo, ancora una volta, da A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 121 s. I soli luoghi plautini nei quali comunemente si ipotizza che *hostis* ricorra con la valenza di straniero (e non di nemico) sono Plaut. *Cur.* 5 (citato, come si è visto, sia in Fest. voce ‘*Status dies*’ sia in Macr. *sat.* 1.16.14) e Plaut. *Trin.* 102 (Goetz-Schoell, fasc. VII, p. 9): *Hostisne an civis comedis parvi pēdere*. Per un commento a tale verso rinviamo a M. BETTINI, A. BORGHINI, *La guerra*, cit., 305, nt. 9; A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 120, nt. 67; M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 18 s., nt. 10. Cfr. altresì *TbLL*, vol. VI.3, voce ‘*hostis*’, col. 3056.55. Alcuni studiosi vi aggiungono anche Plaut. *Rud.* 437-440 (Goetz-Schoell, fasc. VI, p. 109): *AM. Cūr tu aquam gravāre, amabo, quam hōstis hosti cōmodat? / SC. Cūr tu operam gravāre mibi, quam civis civi cōmodat?*: così M. BETTINI, A. BORGHINI, *La guerra*, cit., 305; A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 109, nt. 6, 120, nt. 66, 122, nt. 76; di diverso avviso, sono *TbLL*, vol. VI.3, voce ‘*hostis*’, col. 3057.25 s.; F. CONDELLO, *I nomi*, cit., § 3, nt. 36. In un recente contributo, M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 19 segnala anche Plaut. *Mil.* 450-451 (Goetz-Schoell, fasc. IV, p. 158) in cui per lo studioso ricorre l’aggettivo *hosticus* «nel significato di “straniero”»: *Hosticum hōc mibi / Ést domicilium, Athēnis domus est [...]* (conformemente a *TbLL*, vol. VI.3, voce ‘*hosticus*’, col. 3049.81-83). In argomento si veda altresì M. MORANI, *Il «nemico»*, cit., spec. 42 ss. il quale rileva che un «esame sincronico del latino di Plauto mostra che *hostis*, *perduellis* e, accanto a questi, *inimicus* non hanno confini semantici precisi; i tre termini si scambiano liberamente all’interno dello stesso contesto».

la valenza del termine in età arcaica è unanime l’interpretazione, tra gli studiosi, di quale sia l’accezione di *hostis*. Mentre, infatti, non vi è dissenso circa la valenza con cui il termine ricorra in

Paul.-Fest. voce ‘*Exesto*’ (Thewrewk, p. 58.2-4 = Müller, p. 82.8-9 = Lindsay, p. 72.10-12): *Exesto, extra esto. Sic enim lictor in quibusdam sacris clamitabat: hostis, vincetus, mulier, virgo exesto: scilicet interesse prohibebatur*<sup>41</sup>,

notevoli sono i dubbi che pongono altri brani. Per limitarci ad un paio di esempi si pensi a

Marcian. 14 *inst.* D. 48.4.3 pr.: *Lex duodecim tabularum iubet eum, qui hostem concitaverit quive civem hosti tradiderit, capite puniri*<sup>42</sup>,

o, ancora, a un noto passaggio del *De lingua Latina* di Varrone in

---

<sup>41</sup> Il lemma tramanda, verosimilmente, un’antica formula con la quale il *lictor* allontanava alcuni soggetti, tra cui gli stranieri, impedendo loro di assistere a determinati *sacra* (di difficile individuazione da parte della dottrina). Rinviamo, con diversità di opinioni sul punto, alla bibliografia principale sul tema citata da F. SINI, ‘*Bellum*’, cit., 149, nt. 8. Circa l’esclusione delle donne da alcune cerimonie religiose v., specificamente sul tema, O. DE CAZANOVE, ‘*Exesto*’. *L’incapacité sacrificielle des femmes à Rome. (À propos de Plutarque Quaest. Rom. 85)*, in *Phoenix*, 41.2, 1987, 159 ss.

<sup>42</sup> In Marcian. D. 48.4.3 pr. è ricordato un ulteriore versetto decemvirale nel quale parrebbe ricorrere il termine ‘*hostis*’, sebbene sia discusso se nel tenore originario non fosse, piuttosto, presente il termine *perduellis* (o *perduellio*). Sui problemi che pone la fonte v., nella sola letteratura più recente, M. MIGLIETTA, *Le norme di diritto criminale*, in ‘*XII Tabulae*’. *Testo e commento*, II, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, 527 ss.; M. HUMBERT, *La loi*, cit., 695 ss. Di recente, sulla scorta di tale fonte e della chiusa rinvenibile in Cic. *de off.* 1.12.37 M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 20 suggerisce di non escludere del tutto che dagli «stessi autori arcaici che ricorrono a *hostis* nel significato di “straniero”» il termine non sia adoperato anche «con il valore di “nemico”» (sul pensiero dello studioso v. anche *infra*, nt. 114).

cui si rinviene l’aggettivo ‘*hosticus*’:

Varro *de ling. Lat.* 5.5.33 (Goetz-Schoell, pp. 11 s.): *ut nostri augures publici disserunt, agrorum sunt genera quinque: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus [...] peregrinus ager pacatus, qui extra Romanum et Gabinum, quod uno modo in his servantur auspicia; dictus peregrinus a pergendo, id est a progrediendo: eo [quod] enim ex agro Romano primum progrediebantur: quocirca Gabinus quoque peregrinus, sed quod auspicia habe[n]t singularia, ab reliquo discretus; hosticus dictus ab hostibus; incertus is, qui de his quattuor qui sit ignoratur*<sup>43</sup>.

#### 4. La lettura del lemma festino nei lavori di Benveniste sulla semantica dell’ospitalità

Tornando a Fest. voce ‘*Status dies*’, va ricordato che, nell’ambito delle indagini condotte sulla valenza originaria di *hostis*, ad oggi sono considerati punto di riferimento, non solo tra gli studiosi di

---

<sup>43</sup> In Varro *de ling. Lat.* 5.5.33 l’antiquario accenna ai cinque tipi di territorio rilevanti per il diritto augurale, tra i quali l’*ager* soprannominato, per l’appunto, *hosticus*. Per alcuni studiosi (così, ad esempio, P. CATALANO, *Linee*, I, cit., 277; seguito, più di recente, da A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 110 s., nt. 14; tale è anche l’interpretazione rinvenibile in *TbLL*, vol. VI.3, voce ‘*hosticus*’, col. 3050.8-10), la distinzione tra *ager peregrinus* e *ager hosticus* sarebbe «successiva al mutamento di significato di *hostis* (e quindi di *hosticus*) da ‘straniero’ a ‘nemico’», per altri «per un *ager* in cui si auspica, *hosticus* è ‘di *hostis* = straniero’ e non ‘di *hostis* = nemico’» (v., a titolo esemplificativo, A.L. PROSDOCIMI, *Forme*, I, cit., 189). F. DE MARTINO, *Storia*, II<sup>2</sup>, cit., 21, ribadendo fondatamente che il «testo di Varrone non prova [...] che lo stato originario dei rapporti di Roma con gli altri popoli fosse quello dell’ostilità e che lo straniero, se non protetto da un trattato, fosse considerato come nemico», nota che mentre «di *ager peregrinus* si dà una spiegazione abbastanza diffusa, dell’*ager hosticus* si dice semplicemente *ab hostibus*» e che «tali erano i nemici di Roma dopo il mutamento di significato del termine, ma in antico erano i popoli legati da rapporti ospitali e non possiamo dire quale fosse la disciplina augurale stabilita allora».

linguistica, i lavori di Benveniste, raccolti in maniera sistematica nel suo già ricordato *Vocabulaire des institutions indo-européennes*. Allo studioso si deve in effetti l’indiscusso merito di aver approfondito la stretta correlazione semantica tra i termini *hostis* e *hospes*<sup>44</sup>. Ripercorrendone in sintesi l’iter argomentativo, il celebre linguista muove dal rilievo che *hospes* è un antico composto (\**hosti-pet-s*), di cui il secondo membro *pet-* significa ‘signore’, e chiarisce che «*hostis* du latin répond au *gasts* du gotique et au *gostǐ* du vieux slave, qui a en outre *gos-podǐ* ‘maître’, formé comme *hospes*»<sup>45</sup>. Dall’originaria valenza di *hostis* nel senso di straniero (e non, ancora, di nemico) sarebbe derivato, in un secondo momento, il termine composto *hospes*: «‘étranger favorable → hôte’»<sup>46</sup>. Ancora, secondo Benveniste, «*hostis* a donc, à une époque, désigné l’hôte. Le sens, classique, d’“ennemi” a dû apparaître lorsque’aux relations d’échange de clan à clan ont succédé les relations d’exclusion de *civitas* à *civitas*»<sup>47</sup>.

Ciò che, in particolare, preme in questa sede ricordare è che dalla lettura della voce ‘*Status dies*’ del *DVS* il linguista francese deduce una serie di rilevanti implicazioni a favore della vicinanza semantica tra *hostis* e *hospes*, tra le quali quella che *hostis* avrebbe originariamente indicato lo straniero legato al cittadino romano da

---

<sup>44</sup> Ci riferiamo a É. BENVENISTE, *Problèmes de linguistique générale*, I, Paris, 1966, cap. XXVI, *Don et échange dans le vocabulaire indo-européen*, 315 ss., in part. 320 ss. (= ID., *Problemi di linguistica generale*, trad. it. di M.V. Giuliani, Milano, 1994, *Dono e scambio nel vocabolario indoeuropeo*, 378 ss., in part. 381 ss.); ID., *Le Vocabulaire*, I, cit., 87 ss. (= ID., *Il vocabolario*, I, cit., 64 ss., spec. 67 ss.).

<sup>45</sup> Cfr. É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 92 (nonché ID., *Il vocabolario*, I, cit., 68).

<sup>46</sup> «Pour expliquer le rapport entre ‘hôte’ et ‘ennemi’, on admet en général que l’un et l’autre dérivent du sens de ‘étranger’ qui est encore attesté en latin; d’où ‘étranger favorable → hôte’ et ‘étranger hostile → ennemi’». Così É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 92 (nonché ID., *Il vocabolario*, I, cit., 68).

<sup>47</sup> Così É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 87 (= ID., *Il vocabolario*, I, cit., 64).

«lien d'égalité et de réciprocité [...] ce qui peut conduire à la notion précise d'hospitalité» e che «a la différence du *peregrinus* qui habite hors des limites du territoire, *hostis* est 'l'étranger, en tant qu'on lui reconnaît des droit éguax à ceux des citoyens romains'»<sup>48</sup>. «La signification première de *hostis* est bien celle que dit Festus» – chiarisce Benveniste, già nei *Problèmes de linguistique générale* – «non pas n'importe quel “étranger” mais l'étranger qui est *pari iure cum populo Romano*. C'est par là que *hostis* assume à la fois le sens d'“étranger” et celui d'“hôte”. L'égalité de droits dont il jouit à l'égard du citoyen romain est liée à sa condition d'hôte. *Hostis* est proprement celui qui compense et jouit de compensation, celui qui obtient à Rome la contrepartie des avantages qu'il a dans son pays et en doit à son tour l'équivalent à celui qu'il paie de réciprocité»<sup>49</sup>, secondo quelle relazioni di scambio, dono e contro-dono, invalse nelle società primitive, rilevate nei suoi rinomati studi da Mauss<sup>50</sup>.

<sup>48</sup> Cfr. É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 93 s. (nonché ID., *Il vocabolario*, I, cit., 69).

<sup>49</sup> Citiamo testualmente da É. BENVENISTE, *Problèmes*, I, cit., 321 (v. altresì ID., *Problemi*, cit., 382). In tal senso, l'A. si esprime anche in ID., *Le Vocabulaire*, I, cit., 87 (nonché in ID., *Il vocabolario*, I, cit., 64): «la notion primitive signifiée par *hostis* est celle d'égalité par compensation: est *hostis* celui qui compense mon don par un contre-don».

<sup>50</sup> M. MAUSS, *Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques*, in *Année sociologique*, 1, 1923-1924, 30 ss., ora in ID., *Sociologie et anthropologie*, Paris, 1950 = ID., *Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche*<sup>3</sup>, Torino, 2002. Sulla semantica del dono, per un primo orientamento, si vedano anche J.T. GODBOUT, *L'esprit du don, en collaboration avec Alain Caillé*, Paris, 1992 (= *Lo spirito del dono*, Torino, 1998, nonché dell'A. anche ID., *Le langage du don*, Montreal, 1996 = ID., *Il linguaggio del dono*, Torino, 1998); B. GIACOMINI, *In cambio di nulla. Figure del dono*, Padova, 2006; S. ZANARDO, *Il legame del dono*, Milano, 2007; *Culture del dono*, a cura di M. Aria e F. Dei, Roma, 2008; F. ZINI, *Il dono nella prospettiva della filosofia del diritto*, Torino, 2011; *Il dono. Le sue ambivalenze e i suoi paradossi. Un dialogo interdisciplinare*, a cura di L. Bruni e G. Faldetta, Trapani, 2012; *Il dono. Valore di legame e valori umani. Un dialogo interdisciplinare*, a cura di G. Faldetta e S. Labate, Trapani, 2014; C.M. MAZZONI, *Il dono è il dramma*, Milano, 2016.

In sintesi, per Benveniste, citando testualmente ancora una volta il suo pensiero senza che si possa incorrere in equivoci, «la définition [...] de Festus [...] “*quod erant pari iure cum populo Romano*”» espliciterebbe «la relation de *hostis* et *hostire*: “*les hostes étaient de même droit que les Romains*”»<sup>51</sup>.

Tale ricostruzione, estremamente suggestiva, continua a godere di notevole credito presso gli studiosi, non solo di diritto romano<sup>52</sup>, malgrado già in passato, come tra breve ricorderemo, sulla stessa siano state sollevate alcune perplessità<sup>53</sup>.

Tra gli studi che, in tempi assai recenti, hanno affrontato da differenti angolature il tema dell’ospitalità e della ricostruzione della condizione giuridica degli stranieri a Roma<sup>54</sup>, non è mancato chi, proprio sulla scorta della proposta ricostruttiva di Benveniste, ha dedotto dalla spiegazione del lemma ‘*hostes*’, trådita nel *DVS*, ovvero ‘*quod erant pari iure cum populo Romano*’, e dalla sinonimia tra i verbi ‘*hostire*’ ed ‘*aequare*’ alcune ulteriori conclusioni, tra cui l’esplicita sussistenza di una sorta di «uguaglianza» tra *cives* ed *hostes*, la stessa alla quale alludeva del resto Benveniste<sup>55</sup>. In particolare, si

---

<sup>51</sup> Così É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 93 (nonché ID., *Il vocabolario*, I, cit., 69). Lo spaziato nel testo è nostro e le ragioni della spaziatura saranno, tra breve, evidenti al lettore.

<sup>52</sup> Che la ricostruzione *supra* brevemente ricordata, proposta da Benveniste, sia quella considerata per lo più canonica lo testimonia, a tacer d’altro, la circostanza che la stessa sia stata recepita anche in trattazioni generali sulla cultura dei popoli indoeuropei come ricorda, ad esempio, R. BATISTI, *Estranei*, cit., 5, nt. 20 con bibl.

<sup>53</sup> V. a tal proposito *infra*, § 5.

<sup>54</sup> Cfr. la letteratura più recente su tali problemi *supra* citata alla nt. 20.

<sup>55</sup> Così A. MAIURI, ‘*Hostis*’, cit., 460, per il quale «Festo, nel *De verborum significatu*, si sofferma su quella che era l’originale qualità “egualitaria” del termine, quando afferma che “dagli antichi gli *hostes* erano definiti tali perché avevano pari diritti rispetto al popolo romano”. Si tratta di una precisazione molto importante, non solo perché trasferisce il discorso sul piano “nobile” dei diritti, ma anche perché insiste sul motivo dell’uguaglianza, che può essere

è ravvisato in tale approccio etimologico una sorta di assonanza con la nota ipotesi di Catalano seguendo la quale il passaggio del *DVS* si riferiva a tutti gli *hostes* (e non solo a quegli *hostes* con i quali sussistessero particolari rapporti, sanciti da un *foedus* o rientranti nell’*hospitium*) dato che «l’appartenenza a una collettività diversa con proprie leggi non toglieva la compartecipazione a una più generale sfera di *ius* considerato valido, virtualmente, per tutti i popoli»<sup>56</sup>.

A ciò va aggiunto che il condizionamento che la rappresentazione di Benveniste ha prodotto si rispecchia anche in alcune proposte di traduzioni del passaggio in esame. Ne riportiamo una che esemplifica quanto appena rilevato: «*Hostes*

---

colta come il tratto distintivo del termine, di fatto riflettendo una precisa volontà di portare sullo stesso piano soggetti, sì, differenziati e differenziabili in base alla loro rispettiva provenienza geografica, ma comunque tutti idealmente associati dalla comune appartenenza al genere umano». Più di recente cfr. M. LENTANO, *Straniero*, cit., 32: «*hostis* [...] indicava in origine lo straniero con il quale si intrattiene una relazione di scambio *pari iure*, fondata cioè sull’uguaglianza giuridica delle parti. Non a caso, questa parola è formata a partire da una radice che in latino indica appunto equivalenza [...]».

<sup>56</sup> Citiamo da P. CATALANO, *Linee*, I, cit., 71 s., ma v. anche 87 s., nt. 38 [differente ci sembra l’interpretazione della voce festina in esame suggerita dallo studioso in ID., ‘*Populus Romanus Quirites*’, Torino, 1974, 140, 140, nt. 2, ove è specificato che gli *hostes* «sono compartecipi allo *ius* (direi: allo *ius civile*)», «in una delle due accezioni più antiche: quella relativa alla *interpretatio* giurisprudenziale». Sul punto v. anche A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 113 s., che, pur non condividendo esplicitamente l’ipotesi ricostruttiva di Catalano (A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 113, nt. 32), ipotizza che l’*hostis* venisse reso «compartecipe, in determinate situazioni, di una certa capacità giuridica nell’ambito del sistema romano» e che quindi in epoca decemvirale l’*hostis* godesse di una sorta di «appartenenza *sui generis* alla comunità romana». Sulla sussistenza di tale appartenenza dissente, invece, R. FIORI, *Il processo*, cit., 84, nt. 311: «da possibilità di realizzare rapporti giuridici con gli stranieri, addirittura ammettendoli ad alcuni istituti del *ius Quiritium*, non implica in alcun modo una loro appartenenza alla comunità: a un simile assunto si può pervenire solo proiettando anacronisticamente una visione statalista del diritto sulla rappresentazione romana del *ius*».

erano detti dagli antichi coloro che avevano pari diritti (*quod erant pari iure*) [...] rispetto al popolo romano, e infatti *hostire* significa essere uguale (*aequare*)»<sup>57</sup>.

5. *Questioni aperte e osservazioni su ‘hostire’ alla luce della sinonimia con ‘aequare’*

Per provare a fare un po’ di chiarezza ripartiamo dai problemi, anzitutto da quelli che pone l’ipotesi interpretativa di Benveniste, per tornare al contenuto della voce *Status dies* del *DVS*, al fine di suggerire quale sia il senso di quanto nella stessa leggiamo, senza il pericolo di incorrere in sovrainterpretazioni.

Tra gli studiosi che già in passato hanno sollevato dubbi sull’ipotesi ricostruttiva del linguista francese è bene ricordare Gauthier<sup>58</sup>, il quale contesta a Benveniste non tanto l’idea di una vicinanza semantica tra *hostis* e *hospes* – vicinanza che, notiamo per parte nostra, è attestata esplicitamente in una fonte, seppur tarda, non ricordata da Benveniste nei suoi lavori<sup>59</sup> – quanto l’interpretazione dei passaggi della voce ‘*Status dies*’ testé menzionati e oggetto di riflessione in queste pagine. Secondo Gauthier quel che sostiene Benveniste va ben oltre quanto si legge nel frammento festino poiché egli introduce un’identità tra *hostis* e

---

<sup>57</sup> Così N. DI VITA, *Introduzione*, cit., 22. V., altresì, M. HUMBERT, *La loi*, cit., 114: «on appelait autrefois les étrangers ‘hostes’ parce qu’ils étaient juridiquement à égalité avec les Romains: *hostire* équivalait à *aequare*».

<sup>58</sup> Cfr. PH. GAUTHIER, *Notes*, cit., 1 ss.

<sup>59</sup> L’attestazione alla quale ci riferiamo è *Serv. ad Aen.* 4.424, *supra* riportata: § 3. Quello esaminato nel testo non è l’unico caso in cui nel celebre *Vocabulaire* di Benveniste può ravvisarsi che la citazione dei testi adottati a sostegno dell’ipotesi suggerita sia incompleta rispetto a tutte le possibili ricorrenze, dando l’impressione che l’interpretazione proposta, al di là della sua plausibilità, non sia solidamente ancorata al dato testuale (sul punto v. quanto rilevato *supra*, nt. 3, e *infra*, nt. 75).

*civis* che non si trova nel testo, in quanto fonde (e confonde) reciprocità – certamente fondante l’ospitalità – e identità<sup>60</sup>. Molti sono i dubbi che solleva Gauthier: limitandoci a ricordarne i principali, per quale ragione proprio *hostis*, stante la sua originaria valenza, per così dire, positiva, avrebbe dovuto evolvere nella realtà contraria di nemico? E come conciliare tale slittamento semantico di *hostis* con la valenza originaria di *hospes*, composto di *hostis*, che parrebbe aver assunto quel medesimo «valeur de sens que le terme simple (*hostis*) [...] aurait non seulement perdue mais inversée»<sup>61</sup>?

A questi, in tempi recenti, sono stati aggiunti altri quesiti, che mettono in luce come la questione sia, in effetti, ancora aperta: «*Hospes* e *hostis* convivono e in qualche modo si oppongono sin *ab origine*, o la fortuna del primo deriva solo dalla posteriore evoluzione, *in malam partem*, del secondo? In altri termini: dobbiamo partire da una opposizione *hostis* (= *hospes*) vs *peregrinus* (Benveniste), oppure da un’opposizione tutta interna al semema ‘straniero’, con *hostis* (= *hospes*) = *peregrinus*, e una successiva specializzazione imputabile alle particolari vicende politiche del Lazio arcaico (Gauthier)?»<sup>62</sup>.

Orbene, non intendiamo di certo prendere posizione su di un problema etimologico, ad oggi parecchio dibattuto, che esula dal nostro campo d’indagine e dalle nostre competenze. Ciò che ci preme mettere in luce è che l’orientamento di Benveniste – pur

---

<sup>60</sup> V. PH. GAUTHIER, *Notes*, cit., 15 s.: «[...] E. Benveniste traduit “on les appellait *hostes* parce qu’ils étaient de même droit que le peuple romain”. Nous voici passés indûment de la réciprocité à l’identité (Festus n’écrit pas *eodem iure* mais *pari iure*) [...] dire que l’étranger-“*hostis*” avait des droit égaux à ceux des citoyens romains est certainement faux [...]».

<sup>61</sup> Rinviando, ancora una volta, a PH. GAUTHIER, *Notes*, cit., spec. 2 s.

<sup>62</sup> Citiamo da F. CONDELLO, *I nomi*, cit., § 2. Similari perplessità sono state sollevate, da ultimo, anche da R. BATISTI, *Estranei*, cit., 1 ss., in part. 17 s. Altresì differente è la storia del termine *hostis* suggerita, da ultimo, da M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 17 ss. (su cui v. *infra*, nt. 114).

essendo ad oggi l’analisi etimologica più completa sul tema e al di là della plausibilità dei risultati suggeriti, ad ogni modo non unanimemente condivisi – non sembra esente da riserve specie sul piano metodologico. A tal proposito, non è mancato chi ha esplicitamente rilevato che, malgrado la «fortuna quasi indiscussa» del «disegno ricostruito da E. Benveniste» (disegno che egli deduce dalla sinonimia tra *hostire* ed *aequare* dalla quale egli fa discendere che «l’*hostis* è ‘colui che è in relazione di compenso’»), non solo «le linee di questa interpretazione sono totalmente da rivedere» ma anche «andranno messi in discussione sia l’impianto teorico-metodologico sia la prassi operativa» del suo celebre *Vocabulaire*<sup>63</sup>.

Prendere atto di tutto ciò consente di ripartire dal testo, liberandolo dai preconcetti che ha prodotto tale ricostruzione etimologica (come, del resto, altre suggerite da Benveniste<sup>64</sup>) anche nella storiografia romanistica più recente.

Torniamo, quindi, alla fonte oggetto d’indagine, per sottolineare gli aspetti che risultano chiari e passare, in seconda battuta, ad interrogarci su quelli più oscuri.

Intanto, è opportuno ricordare che la voce in esame sembrerebbe rientrare tra le glosse c.d. plautine<sup>65</sup>, in ragione della citazione tratta a mo’ di esempio dal *Curculio* di Plauto in cui ricorrono i termini ‘*status conductus cum hoste intercedit dies*’<sup>66</sup>:

---

<sup>63</sup> Si esprime in tal senso P. SOLINAS, *Annotazioni*, cit., 550, 550, nt. 9 [aggiungendo che l’opera di Benveniste è «basata su filologie spesso superficiali e su un rapporto tra significazione (semantica) e designazione (referenza) non sufficientemente considerato»], sulla scorta anche delle critiche sollevate da A.L. PROSDOCIMI, *Sul lessico*, cit., 1247 ss.

<sup>64</sup> V. in proposito, *supra*, circa l’etimologia di *pecus* e *pecunia*: § 1 e nt. 3.

<sup>65</sup> Per ‘glosse plautine’ si intende «glosse [...] interpretative di voci desunte dal lessico di Plauto e verosimilmente discendenti da commentari». Così, per tutti, F. BONA, *Contributo*, cit., 28.

<sup>66</sup> È interessante, incidentalmente, notare che il lemma tràdito nel *Festo Farnesiano* non è ‘*Status conductus dies*’, come ci aspetteremo di trovare

ipotizzando che la glossa muovesse dal commento del passaggio tratto dal *Curculio* di Plauto, riferito nel prosieguito della stessa a mo’ di esempio della valenza più antica di *hostis*, bensì soltanto ‘Status dies’, senza peraltro la presenza in Fest. voce ‘Status dies’ dei termini *cum hoste* (sull’opportunità di una loro integrazione nel testo v. *infra*, nt. 72). In Cic. *de off.* 1.12.37 apprendiamo, tuttavia, che a menzionare lo ‘status dies cum hoste’ fosse un versetto decemvirale. Si tratta, in effetti, dell’unico testo che fornisce tale informazione, in cui i *verba* – che l’Arpinate parrebbe citare testualmente (‘*indicant duodecim tabulae*’) – sono ‘*aut status dies cum hoste*’. Nelle altre attestazioni pervenuteci, nelle quali peraltro i termini di cui sopra non sono direttamente ricondotti al dettato delle *leges XII tabularum*, si rinvencono le espressioni ‘*status conductus dies cum hoste*’ (Plaut. *Curc.* 5, che troviamo citato sia in Fest. voce ‘Status dies’ sia in Macr. *sat.* 1.16.14) / ‘*status conductusve dies cum hoste*’ [nel giuramento militare tratto dal L. Cinc. 5 *de re mil.* fr. 2 (Bremer, I, p. 255) = Gell. 16.4.4, il cui testo è *infra* riportato, nt. 68]. Sulle summenzionate varianti la letteratura si è a lungo interrogata sia per stabilire quale fosse quella più antica e corrispondente al dettato decemvirale sia per determinare quale fosse il significato dei verbi *sisto* e *condico* ivi adoperati come participi perfetti con funzione aggettivale. Per una sintesi dei problemi si vedano, nella sola letteratura più recente, C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, II.2, Torino, 2017, 36 ss. e R. FIORI, *Il processo*, cit., 83 s.: «È difficile anche capire che differenza vi fosse tra *status* e *conductus dies*: qualora si ritenesse che *conductus* si riferisca a un accordo, potrebbe immaginarsi che invece *status* indichi l’effetto di un’imposizione dell’autorità; qualora invece si intendesse *conductus* nel senso di *denuntiatus* potrebbe pensarsi che *status* indichi la convenzione con lo straniero e *conductus* il fatto che sia stata formalmente dichiarata. In realtà non è da escludere che anche in questo caso circolassero più redazioni, e che la varietà non fosse significativa per i Romani: non a caso Macrobio parla solo di *status dies* ma contemporaneamente cita Plauto che scrive *status conductus cum hoste* [...] *dies*» e lo stesso può notarsi nella voce ‘Status dies’ del *DVS*. Su tale versetto decemvirale si vedano, con diversità di orientamenti, almeno P. PETOT, *Le défaut ‘in iudicio’ dans la procédure ordinaire romaine*, Paris, 1912, 77 ss., 77 s., nt. 1 con bibl., 90 ss.; O. BEHREND, *Der Zwölfstafelprozess. Zur Geschichte des römischen Obligationenrechts*, Göttingen, 1974, 72 ss.; G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, II. *La regolamentazione decemvirale*<sup>2</sup>, Torino, 1986, 14 s., 41 s., 129 s.; B. ALBANESE, *Il processo romano delle ‘legis actiones’*, Palermo, 1987, 134 s. (nonché dello studioso specificamente il già citato B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 422 ss.); C. LANZA, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, in *BIDR*,

Plaut. *Curc.* 1-6 (Goetz-Schoell, fasc. III, p. 45): *PA. Quo téd hoc noctis dicam proficisci foras/ Cum istóc ornatu cúmque hac pompa, Phaédrome? / PH. quo Vénus Cupidoque imperat, suadét Amor:/ Si média nox est sívest prima véspera,/ Si státus conductus cum hóste intercedít dies,/ Tamen ést eundum quo imperant ingrátii.*

Nella scena che apre il primo atto, alla domanda di Palinuro il giovane Fedromo risponde presentando l'impegno amoroso come un dovere al quale il protagonista per nessuna ragione può sottrarsi (che emerge esplicitamente anche dall'uso del verbo *impero*)<sup>67</sup>. Non

---

90, 1987, ma 1989, 468 ss.; A. CORBINO, *XII Tab. 2.2 e la presenza del magistrato nel processo privato romano dell'epoca decemvirale*, in *Estudios en homenaje al Professor J. Iglesias*, III, Madrid, 1988, 1179 ss.; F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli, 1993, 93 ss., in part. 99 ss. (dello studioso v. anche *XII T. 2.2*, in *Index*, 18, 1990, 434 ss.); F. DE MARTINO, *Questioni decemvirali*, in *Index*, 23, 1995, 374; A. GUARINO, *L'enigma di fondo*, in *Index*, 23, 1995, 379 s.; V. MAROTTA, *Tutela dello scambio e commerci mediterranei in età arcaica e repubblicana*, in *Ostraka*, 5, 1996, spec. 90 s.; M. KASER, K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996, 116, ntt. 10, 11, 12, 13; D. MANTOVANI, *La 'diei diffissio' nella 'lex Imitana'. Contributo all'interpretazione e alla critica testuale del capitolo LXXXI*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca*, V, Napoli, 2001, 248 s., 249, nt. 98; L. GAGLIARDI, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, a cura di L. Garofalo, Padova, 2007, in part. 170 ss. Tra le più recenti restituzioni del testo v. altresì, differentemente tra loro, R. FIORI, *Il processo*, cit., 85: «[...] MORBUS SONTICUS [...] AUT STATUS (CONDUCTUS) DIES CUM HOSTE [...] QUID HORUM FUIT VITIUM IUDICI ARBITROVE REOVE EO DIES DIFFENSUS ESTO»; M. HUMBERT, *La loi*, cit., 113: «[...] MORBUS SONTICVS [...] AVT STATVS <CONDUCTVSVE> DIES CVM HOSTE [...] <S> QVID HORVM FUIT +VNVM + IVDICI ARBITROVE REOVE, <S> DIE<S> DIFF<IS>SV<S> ESTO».

<sup>67</sup> A tal proposito rinviamo alle osservazioni di G. MONACO, *Curculio*, Palermo, 1969, 223: «l'appuntamento con un forestiero al fine di risolvere una controversia è addirittura motivo giustificato di rinvio della presentazione alle armi per gli arruolati, secondo quanto Gellio, XVI, 4, 4, attribuisce al libro terzo del *De re militari* di Cincio Alimento. Dunque Fedromo ha l'obbligo di andare alla sua *militia* anche nel caso eccezionale in cui è prevista per tutti la dispensa

si comprende l’ironico paradosso, rappresentato da Fedromo, se non ammettendo che, nel sentire comune, lo ‘status conductus cum hoste [...] dies’ fosse vissuto come un impegno da rispettare a tal punto da consentire il differimento ad altra data pressoché di ogni altra concomitante attività (persino di rilievo giuridico)<sup>68</sup>.

È appena il caso di ricordare che è parecchio dibattuta in letteratura la natura di tale appuntamento con lo straniero stabilito in un determinato giorno, la cui importanza è tale da costituire,

---

dalla puntualità» e A. CALORE, ‘Hostis’, cit., 113, nt. 26, per il quale tra «i due ‘obblighi’», cui si accenna nel passo plautino, «vince quello sentimentale, ma quello giuridico, per essere stato scelto come termine di paragone, risulta essere ugualmente cogente». A quest’ultimo studioso differente appare l’interpretazione di Plaut. *Curc.* 4-5 suggerita da M. BETTINI, A. BORGHINI, *La guerra*, cit., 304, che ad ogni modo deducono dalla fonte che «a Roma si guardava con cura estrema alle relazioni fra cittadini e *hostes*».

<sup>68</sup> Particolarmente convincente ci sembra, in proposito, l’interpretazione proposta da C.A. CANNATA, *Corso*, II.2, cit., 38, seguendo la quale la «linea logica del discorso di Fedromo è la seguente: “Dove vado? Vado dove chi ha potere su di me mi ordina di andare; mi tocca andarci comunque, anche se si trattasse di un giorno nel quale avrei una scusa per non andare”», ed è tale da indurre a ritenere plausibile che Plauto non avesse tanto presente il versetto decemvirale di XII Tab. 2.2 quanto piuttosto la «situazione del coscritto in occasione del *delectus*, la leva militare, quando, una volta arruolato, gli veniva stabilito il giorno nel quale egli si sarebbe dovuto presentare per mettersi a disposizione del console: ricevuta questa notificazione, il coscritto prestava giuramento di presentarsi (*iusiurandum, ut adesset*) in quel giorno, e il giuramento stesso prevedeva espressamente una serie di eccezioni (*exceptiones*) [...] e fra di esse vi erano pure il *morbus soticus* e il *dies* previsto per un processo con lo straniero». Ciò, com’è noto, è attestato da L. Cinc. 5 *de re mil.* fr. 2 (Bremer, I, p. 255) = Gell. 16.4.4 (Hertz, p. 152): [...] *nisi harunce quae causa erit: funus familiare feriaeve denicales, quae non eius rei causa in eum diem conlatae sunt, quo is eo die minus ibi esset, morbus soticus auspiciumve, quod sine piaculo praeterire non liceat, sacrificiumve anniversarium, quod recte fieri non possit, nisi ipsus eo die ibi sit, vis hostesve, status conductusve dies cum hoste; si cui eorum harunce quae causa erit, tum se postridie, quam per eas causas licebit, eo die venturum aditurumque eum, qui eum pagum, vicum, oppidumve delegerit.*

com'è noto, una legittima causa di *diei iudicii diffissio*<sup>69</sup>. Ai fini dell'indagine condotta in queste pagine, basti notare che sia in Fest. voce ‘*Status dies*’, seguito da Paolo Diacono, sia in Macr. *sat.* 1.16.14 una chiave di lettura – non sappiamo quanto corrispondente al tenore del versetto decemvirale – è esplicitamente fornita ed è quella di un ‘giorno stabilito’ per un *iudicium* con uno straniero. Che il termine *hostis* sia, in tali fonti, riconducibile al linguaggio tecnico-giuridico e ad un contesto processuale si evince, infatti, dalla presenza dell'inciso, con valenza di scopo, ‘*iudicii causa*’<sup>70</sup>:

---

<sup>69</sup> Secondo l'opinione tradizionale, comunemente accolta in letteratura, l'attività *cum hoste* cui allude il versetto decemvirale andrebbe identificata, soltanto, con un processo *apud iudicem* di cui sia parte un *hostis*, per così dire, ‘privilegiato’ (cui si estendeva, ad esempio, il *commercium*). Basti rinviare, nella sola letteratura più recente, a D. KREMER, *Trattato*, cit., 200; M. HUMBERT, *Il valore*, cit., 393 (nonché, più diffusamente, ID., *La loi*, cit., 118 s.); L. GAGLIARDI, *Prospettive*, cit., 171 (per il quale, tuttavia, il termine *hostis*, a differenza degli studiosi *retro* menzionati, «avrebbe indicato qualunque *peregrinus*»: sul punto v. *infra*, nt. 105); C.A. CANNATA, *Corso*, II.2, cit., 39. Per un diverso orientamento, B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 439 ss., seguito da V. MAROTTA, *Tutela*, cit., 91, che ipotizza che «a tutela dei rapporti di scambio con gli stranieri, durante la prima metà del V sec. a.C., si erano forse già affermati – senza alcuna relazione con i simboli e i rituali verbali del processo più antico (il *sacramentum* e la *manus iniectio*) –, alcuni sistemi di tipo arbitrale», noti come *iurgia*.

<sup>70</sup> È dubbio, in epoca decemvirale, se con ‘*iudicium*’ ci si riferisse ad un processo e, ancor più specificamente, alla fase *apud iudicem*, come del resto può notarsi che il termine *index* fosse usato, nell'età più antica, per designare i magistrati supremi (*praetores consules*), a conferma della pluralità di significati di tali termini (in tal senso rinviamo, per tutti, a B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 439); tuttavia, tali dubbi è senz'altro lecito coltivarli riguardo alla ricostruzione del tenore del versetto decemvirale di XII Tab. 2.2; non altrettanto può ammettersi per Fest. voce ‘*Status dies*’ e Macr. *sat.* 1.16.14, dove l'inciso ‘*iudicii causa*’ esplicita proprio la finalità per cui, secondo il redattore della nota (seguito sul punto da Macrobio), si stabilisce un *dies* futuro con uno straniero e tale scopo non può comunque eludersi, neppure congetturando che «lo *status dies* è un termine, un giorno futuro, stabilito in vista d'un *iudicium* con uno straniero», che non implica «affatto una coincidenza tra quel termine ed il *iudicium*». Così B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit.,

Fest. voce ‘*Status dies*’ (Thewrewk, p. 458.12-21 = Müller, p. 314.12-21 = Lindsay, pp. 414.17-416.9): *Status dies* † *vocatur qui iudicii causa*<sup>71</sup> *est constitutus cum peregrino* [...];

Paul.-Fest. voce ‘*Status dies*’ (Thewrewk, p. 459 = Müller, p. 315.6 = Lindsay, p. 415.5): *Status dies vocatur iudicii causa constitutus*;

Macr. *sat.* 1.16.14: *stati qui iudicii causa cum peregrino instituuntur* [...] <sup>72</sup>.

Tale dato va tenuto, a nostro avviso, in considerazione sia per

---

439. Lo studioso è, comunque, propenso anche lui a riconoscere che in Fest. voce ‘*Status dies*’ e Macr. *sat.* 1.16.14 «l’attività *cum hoste*» fosse «considerata tipicamente, ma senza alcun riferimento a norme decemvirali», «solo di tipo processuale». Cfr. B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 444, nt. 58.

<sup>71</sup> Come già *retro* ricordato (nt. 10) in Paul.-Fest. voce ‘*Status dies*’ si legge la versione grammaticalmente corretta ‘*iudicii causa*’ (così anche in Macr. *sat.* 1.16.14). Non è questa l’unica imprecisione rinvenibile in Fest. voce ‘*Status dies*’: nella citazione di Plaut. *Curc.* 5 è riportato ‘*ingratis*’ al posto di ‘*ingratiis*’.

<sup>72</sup> È interessante notare che il confronto tra Fest. voce ‘*Status dies*’ e Macr. *sat.* 1.16.14 mette in luce che i termini ‘*status dies*’ [o anche, addirittura, solo ‘*status*’, o meglio ‘*stat?* (*dies*)’] designassero ‘il giorno stabilito con uno straniero’. Sul punto specifica B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 442 che non è irrilevante che «Macrobio conosca una categoria tecnica di giorni qualificati senz’altro come *stati*» (senza alcuna ulteriore precisazione). Non ci sono, infatti, elementi nel Festo Farnesiano che suggeriscano che i vocaboli ‘*cum hoste*’ per qualche ragione fossero stati, ad un certo punto, omissi o indizi che suffraghino l’ipotesi che vi fosse una lacuna, tuttavia l’integrazione viene comunemente proposta dagli editori in ragione del fatto che l’intera nota festina è congegnata con l’intento di fornire una spiegazione della valenza di *hostis*: «in caso diverso sarebbe difficilmente spiegabile il *cum peregrino* che troviamo subito nella definizione; e sarebbe addirittura inspiegabile l’*enim* nella frase *eius enim generis* (cioè i *peregrini*) *ab antiquis hostes appellabantur*; l’*enim* implica necessariamente [...] che di *hostes* si fosse parlato prima, e l’unico punto plausibile è proprio l’indicazione del lemma». Citiamo, ancora una volta, da B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 442, nt. 51.

comprendere il dibattuto passaggio da cui Benveniste ha desunto una sorta di uguaglianza tra *hostes* e *cives* [‘*eius enim generis* (sottinteso: i *peregrini*) *ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari iure cum populo Romano*’] sia per chiarire la vicinanza semantica tra ‘*hostire*’ ed ‘*aequare*’.

Nella ricostruzione di Benveniste, la sinonimia tra ‘*hostire*’ ed ‘*aequare*’ non farebbe che confermare il senso primitivo di *hostis* che, indicando al contempo l’*hospes*<sup>73</sup>, andrebbe reso con i verbi «compenser, égaliser»<sup>74</sup>. Tali significati, strettamente connessi all’idea del contraccambio fondante lo scambio reciproco di doni, si rinvenirebbero anche, seguendo il summenzionato ragionamento, in altri termini che appartengono alla medesima famiglia<sup>75</sup>.

Anche il verbo *hostio*, tuttavia, come del resto *hostis*, è caratterizzato da una polisemia di significati non riconducibili, come subito mostreremo, alla sola accezione individuata da Benveniste.

Intanto, è bene ricordare che tra le attestazioni pervenuteci, sebbene non numerose<sup>76</sup>, è conservata anche una valenza del verbo

<sup>73</sup> In tal senso v., nella letteratura romanistica, ad esempio, B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, 192, nt. 84: «*Hostis*, che è lo stesso di *hospes*, indica lo straniero [...]».

<sup>74</sup> Così É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 93 (nonché ID., *Il vocabolario*, I, cit., 69).

<sup>75</sup> V. in proposito É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 92 s. (nonché ID., *Il vocabolario*, I, cit., 68 s.). I termini derivati individuati da Benveniste, come vicini semanticamente ad *hostire*, nel senso di ‘compensare, uguagliare’, sono *hostimentum*, *hostus*, *hostorium*, *Dea Hostilina* e *hostia* e, in aggiunta, il verbo composto *redhostire*. Per ognuno di questi termini Benveniste fornisce una sorta di spiegazione/traduzione, ma soltanto per *hostus*, tuttavia, è esplicitata la fonte in cui il termine si rinviene (Varro *de re rust.* 1.24.3, testo riportato *infra*, nt. 90). Tale *modus procedendi* (accennare solo ad alcune attestazioni come emblematiche di ciò che sta sostenendo, senza richiamare i passi) è comune al suo *Vocabulaire*: v. *supra*, ntt. 3 e 59).

<sup>76</sup> Cfr. *ThLL*, vol. VI.3, voce ‘*hostio*’, col. 3055, cui *adde* quelle riportate, *infra*, nel

(in apparenza, negativa)<sup>77</sup> esplicitata dalla sinonimia con i verbi *ferire*, *caedere*, *offendere*, *comprimere*. A titolo esemplificativo si legga, anzitutto,

Non. *de comp. doctr.* voce ‘*Hostire*’ (Lindsay, pp. 174 s.): *Hostire est comprimere, caedere, dictum ab hostia. Pacuvius Teucro: nisi cobérceo protérvitatem atque hóstio feróciám. Hostire, offendere, laedere. Laevius Erotopaegnion lib. II: nunc quód meum admissúm nocens hostít voluntatém tuam*<sup>78</sup>.

Tale accezione di *hostio* testé riportata, secondo un’opinione comunemente invalsa in letteratura, sarebbe secondaria, in quanto derivata a sua volta dal mutamento di significato del termine *hostis* in ‘nemico’: «per cui un denominativo *hostire* dovrebbe significare [...] ‘operare da nemico’, quindi ‘ferire’»<sup>79</sup>. Seguendo tale interpretazione, in Non. *de comp. doctr.* voce ‘*Hostire*’ si rinvenirebbero delle false interpretazioni o comunque dei grossolani travisamenti dei testi, adottati quali esemplificazioni di *hostire* nel senso di *comprimere*, *caedere*, *offendere* e *laedere*<sup>80</sup>, dato che gli stessi, in altra fonte, sono portati piuttosto a sostegno della valenza di *hostire* intesa come *aequare*. Il brano a cui ci riferiamo è

---

prosieguo del § 5.

<sup>77</sup> Non è affatto scontato che l’accezione *hostire* = *ferire* sia da ricollegare al mutamento di significato di *hostis*: v. *infra*, nel prosieguo del § 5 e ntt. 89 e 102.

<sup>78</sup> ‘*Hostire*’ nel senso di ‘*comprimere*’ ‘*offendere*’ si rinviene anche nelle *Glossa Nonii* (CGL V, Goetz, p. 642.37-38).

<sup>79</sup> La citazione è tratta da A.L. PROSDOCIMI, *Forme*, cit., 193.

<sup>80</sup> In tal senso v., tra i tanti, A. ERNOUT, A. MEILLET, voce ‘*hostia*’, in *Dictionnaire*, cit., 301, coll. I-II, per i quali «le sens de *hostire* «ferire» peut être secondaire et dater d’une époque où, le sens premier de \**hostia* “compensation” ayant été oublié, le mot a été compris comme signifiant “victime, animal immolé”»; A. WALDE, J.B. HOFMANN, voce ‘*hostia*’, in *Lateinisches*, II, cit., 662: «ein *hostire* „verletzen, schädigen“ gibt es überhaupt nicht [...], da die betr. Stellen von Nonius falsch interpretiert sind».

Fest. voce ‘Redhostire’ (Thewrewk, p. 370.21-32 = Müller, p. 270.21-32 = Lindsay, p. 334.8-19): *Redhostire, referre gratiam. Naxevius† in Lupo: †Velt† Veiens regem sakwta[n]t† vib[a]e Albanum †Amulium† comitem† senem sapientem, contra redhostit† Menalus† et Accius in Amphitryone: cedo equid teredhostit† titum† cum eas sem obiectet† facilius. Nam et hostie pro aequare posuerunt. Ennius in Cresphonte: Audi[s]† atque auditis hostimentum adiungito. et innectoris† lirisque: mea comminus† machaera, atque hasta †hospius† manu†. Et Pacius† in Teucro: Nisi coeaceo† protervitates†, atque hostio ferociam.*

Festo muove dal chiarire il senso del lemma ‘Redhostire’, su cui si sofferma solo nella prima porzione della nota per dedicarsi, a seguire, alla spiegazione anche della valenza del verbo *hostire*. Di tutta questa lunga porzione della nota non ci sarebbe rimasta alcuna traccia se la stessa ci fosse pervenuta unicamente per il tramite dell’omonima opera di Paolo Diacono, dove si legge soltanto

Paul.-Fest. voce ‘Redhostire’ (Thewrewk, p. 371 = Müller, p. 271.12 = Lindsay, p. 335.6-7): *Redhostire est gratiam referre, nam et hostire<sup>81</sup> pro aequare posuerunt.*

---

<sup>81</sup> A.L. PROSDOCIMI, *Forme*, cit., 192 s., sul punto rileva che «l’epitome corrispondente di Paolo (335 L.) ha una stranezza in una variante tra due famiglie di codici, il Farnesiano attestato sia pure con le note lacune (e traversie) da una parte, e un Cassinese perduto di ante VIII d. Cr. dall’altra (ovviamente il Festo da cui Paolo): *hostiae* è evidentemente un errore per la simmetria che pone a confronto i verbi *hostire: aequare*; da cui la domanda: errore di chi? Perché? In testo l’editore Lindsay pone *hostiae*, quindi attribuisce l’errore allo stesso Paolo e *hostire* al copista di un subarchetipo (o nodo di rami della tradizione)». Invero, tuttavia, nel Festo Farnesiano, come si evince dalla riproduzione fotografica curata da E. THEWREWK DE PONOR, ‘*Codex*’, cit., Quatern. XIII, col. 8 e dalla più recente trascrizione di A. MOSCADI, *Il Festo*, cit., 80, sebbene si tratti certamente di errore, si legge *hostiae* in luogo di *hostire* (diversamente dalle successive edizioni di Müller e Lindsay, dove il termine è corretto in *hostire*, senza che ciò sia segnalato né nel testo né nell’apparato di note: sui problemi che

Soffermandoci sul solo verbo *hostire* (accettando la correzione comunemente suggerita dagli editori di *hostiae*)<sup>82</sup>, la serie di esemplificazioni ivi riferite sono secondo gli studiosi di difficile interpretazione<sup>83</sup>. Abbondano, infatti, le *crucis*, malgrado il testo non ponga problemi propriamente di restituzione (perché contenuto anch’esso – come Fest. voce ‘*Status dies*’ – su di una colonna interna del manoscritto: Quatern. XIII, col. 8)<sup>84</sup>, tanto che non è mancato chi ha messo in dubbio che tali esempi siano realmente in grado di chiarire la valenza (o meglio, secondo noi, le valenze) di *hostire* nel senso di *aequare*<sup>85</sup>. Ciò che, ad ogni modo, emerge con chiarezza è che nel *DVS*, a differenza del *de comp. doct.*, tali esemplificazioni siano significative di *hostire* = *aequare*, piuttosto che di *hostire* = *ferire*.

Ci si aspetterebbe, pertanto, che tale coerenza interpretativa sia rispettata all’interno delle summenzionate opere. Così non è, perché da un altro passaggio dell’opera lessicografica di Nonio Marcello la proposta interpretativa risulta ribaltata. Ci riferiamo a Non. *de comp. doct.* voce ‘*Hostimentum*’, da cui emerge una differente valenza di ‘*hostire*’, nel senso di ‘*aequa reddere*’:

Non. *de comp. doct.* voce ‘*Hostimentum*’ (Lindsay, p. 6):  
*Hostimentum est aequamentum: unde et hostes dicti sunt, qui ex aequa causa pugnam ineunt. Plautus in Asinaria: par pari hostimentum datum est, opera pro pecunia und et hostire dicitur. idem in eadem: quin pròmitto, inquam, hostire contra, ut meminere, id est, aequa reddere.*

---

pongono tali edizioni v., per cenni, *supra*, nt. 10).

<sup>82</sup> Sulla questione v. *supra*, nt. 81. Su *redhostio* v. *infra*, § 5, nel prosieguo del testo.

<sup>83</sup> Così, ad esempio, A. ERNOUT, A. MEILLET, voce ‘*hostia*’, cit., 301, coll. I-II.

<sup>84</sup> A tal proposito v. *supra*, § 2 e nt. 11.

<sup>85</sup> È di tale avviso B. ALBANESE, *Sulle cause*, cit., 176, nt. 2, per il quale i testi addotti da Festo a supporto della valenza di *hostire* inteso come *aequare* «probabilmente non provano nulla».

Ciò che, tuttavia, appare sorprendente è che da tale oscillazione semantica sembrerebbe non essere esente neppure il *DVS*. Sebbene, infatti, come non si è mancato di rilevare<sup>86</sup>, una medesima logica parrebbe essere sottesa a quanto si legge in corrispondenza di

Fest. voce ‘*Redhostire*’ (Thewrewk, p. 370.21-32 = Müller, p. 270.21-32 = Lindsay, p. 334.8-19): *Redhostire, referre gratiam* [...];

Paul.-Fest. voce ‘*Hostis*’ (Thewrewk, p. 73.2 = Müller, p. 102.7 = Lindsay, p. 91.7-8): *Hostis apud antiquos peregrinus dicebatur, et qui nunc hostis, perduellio*;

Paul.-Fest. voce ‘*Hostimentum*’ (Thewrewk, p. 73.6 = Müller, p. 102.10 = Lindsay, p. 91.11): *Hostimentum beneficii pensatio*;

lo stesso non può dirsi in relazione al commento del lemma

Paul.-Fest. voce ‘*Hostia*’ (Thewrewk, p. 72.3 = Müller, p. 102.8 = Lindsay, p. 91.9): *dicta est ab eo, quod est hostire ferire*<sup>87</sup>,

quando, piuttosto, ci si sarebbe aspettati che nel *DVS* – coerentemente con il contenuto delle vv. ‘*Redhostire*’, ‘*Hostimentum*’, ‘*Hostis*’, poco più sopra riportate – il redattore avesse tenuto conto di un’altra possibile spiegazione di *hostia*, non estranea alle fonti latine, come si evince da

Serv. *ad Aen.* 2.156 (Thilo, I.1, p. 245): *hostia vero victima et dicta quod dii per illam hostiantur, id est aequi et propitii reddantur, unde*

---

<sup>86</sup> Così R. REITZENSTEIN, *Verrianische Forschungen*, cit., 39, nt. 2.

<sup>87</sup> Si noti che le voci ‘*Hostis*’, ‘*Hostimentum*’ e ‘*Hostia*’ le leggiamo nella sole versioni pervenuteci tratte dall’omonima opera di Paolo Diacono e che le voci ‘*Hostis*’ e ‘*Hostia*’ sono poste una di seguito all’altra.

*hostimentum aequationem.*

Non approfondiremo in queste pagine le implicazioni che potrebbero discendere da tale problema<sup>88</sup>, ciò che ci preme rilevare è che la complessità della questione è tale che la polisemia di *hostire* non si esaurisce solo nel dilemma se esso vada inteso, *ab origine*, nel senso di *aequare* o, piuttosto, nel senso di *ferire*<sup>89</sup>. Ciò su cui intendiamo, infatti, porre l’accento è la circostanza che, secondo noi, non tutte le attestazioni di *hostio* inteso come *aequo* sono, a loro volta, da ricollegare ad un’unica sfumatura semantica del verbo, riducibile alla sola logica del contraccambio.

Quest’ultima emergerebbe, in effetti, dal significato suggerito nelle fonti per alcuni termini derivati (tra cui, ad esempio, *hostimentum*) o composti (*redhostio*)<sup>90</sup>. Riguardo, invece, a

---

<sup>88</sup> A.L. PROSDOCIMI, *Sul lessico*, cit., 193, rileva in proposito, anche sulla scorta di Fest. voce ‘*Optatam hostiam*’ (Thewrewk, p. 210.19-21 = Müller, p. 186.19-21 = Lindsay, p. 202.12-15) e Fest. voce ‘*Opima spolia*’ (Thewrewk, p. 210.21-33 = Müller, p. 186.21-33 = Lindsay, p. 202.15-26), che nel *DVS* può ravvisarsi «una dottrina delle *hostiae*, articolata e complessa, non ricostruibile ma individuabile in alcuni nuclei», che meriterebbe di essere ulteriormente approfondita.

<sup>89</sup> Sul punto si vedano le osservazioni di E. PERUZZI, *Aspetti*, cit., 127: «Non è [...] irrilevante che nel passo di Pacuvio *hostio* sia inteso da Nonio come ‘*conprimere*’, da Festo come ‘*aequare*’: pur non conoscendo il contesto, dobbiamo dedurne che l’una e l’altra esegesi erano possibili, e ciò conferma che nell’uso comune *hostio* aveva effettivamente i due sensi, menzionati dalle fonti, ‘*ferire*’ e ‘*aequare*’». Sull’ipotesi interpretativa dello studioso circa la valenza di *hostio* v. *infra*, § 5 e nt. 102.

<sup>90</sup> Significativi esempi di tale accezione ci sembrano possano rinvenirsi nei testi già retro riportati, quali Paul.-Fest. voce ‘*Hostimentum*’; Non. *de comp. doct.* voce ‘*Hostimentum*’; Fest. voce ‘*Redhostire*’; Paul.-Fest. voce ‘*Redhostire*’; sia in un passaggio di Plaut. *Asin.* 172 (Goetz-Schoell, fasc. I, p. 72: *Pár pari datum bóstimentumst, ópera pro pecúnia*), citato anche da Non. *de comp. doct.* voce ‘*Hostimentum*’. Circa il termine ‘*hostus*’, proprio del linguaggio campestre (come forse anche ‘*hostorium*’: su cui v. *infra*, § 5, nt. 101), citato da Cato *agr.* 6.2 e il cui senso è esplicitato da Varro *de re rust.* 1.24.3 (*hostorium vocant quod ex uno facto olei*

Plaut. *Asin.* 377 (Goetz-Schoell, fasc. I, p. 82): *Quin prómitto, inquam, hostíre contra ut mérueris,*

testo che solitamente è considerato esemplare attestazione del significato summenzionato, ci sembra che l’idea, per così dire, della rivincita sia resa non dal mero verbo ‘hostire’ ma dall’espressione ‘hostire contra’, che rappresenta meglio il ‘rendere pan per focaccia’ che Libano promette a Leonida, se quest’ultimo avesse osato mettergli le mani addosso, tanto che non potrebbe escludersi che Plauto volesse giocare proprio sull’ambiguità *hostire-aequare* / *hostire-ferire* poiché il senso (del prendersi una rivincita, in questo caso) è reso sia qualora si interpreti il verbo come sinonimo di *aequare* (‘Prometto, ripeto, di ricompensarti a mia volta come meriti’), sia qualora lo si renda con *ferire* (‘Prometto, ripeto, di colpirti a mia volta come meriti’) – ed è corroborato dallo scambio di battute che

---

*reficitur.* cfr. *ThLL*, vol. VI.3, voce ‘*hostus*’, col. 3066.45-50), sulla scorta di quanto suggerito da É. BENVENISTE, *Le Vocabulaire*, I, cit., 93 (= ID., *Il vocabolario*, I, cit., 68) si suole interpretare come «le produit comme contrepartie» (arg. dalla ‘quantità di olio che si ottiene da un’unica operazione di spremitura’), a ulteriore riprova della valenza di *hostio* nel senso di ‘contraccambio’. Invero, Varro *de re rust.* 1.24.3 appare più criptico se lo si legge nel contesto da cui è estrapolato [Varro *de re rust.* 1.24.1-3 (Goetz, p. 41): *agrum oliveto conserendo, nisi qui in ventum favonium spectet et soli ostentus sit, alium bonum nullum esse. qui ager frigidior et macrior sit, ibi oleam liciniam seri oportere. si in loco crasso aut calido posueris, hostum nequam fieri et [ei] ferendo arborem perire et muscum rubrum molestum esse. hostum vocant quod ex uno facto olei reficitur. factum dicunt quod uno tempore conficiunt, quem alii CLX aiunt esse modiorum, alii ita minus magnum, ut ad CXX descendat, exinde ut vas<a> olearia quot et quanta habeant, quibus conficiunt illud*] da cui si deduce che la quantità di olio ricavata è variabile sia in ragione del tipo di terreno sia degli strumenti di torchiatura adoperati, tanto che potrebbe essere persino pari a niente. Non a caso, M. MORANI, *Il «nemico»*, cit., 28, ha rilevato che per *hostus* e *hostorium* è meno evidente la pertinenza con *hostis* come termine che esprime d’idea di ‘eguaglianza di diritto’ o di ‘straniero con cui iniziare un rapporto di scambio’ [...] meglio ravvisabile nel derivato latino *hostimentum*».

precede l’avvertimento di Libano a Leonida<sup>91</sup>.

Dando ad ogni modo per assodato che in Plaut. *Asin.* 377 (come, del resto, in Plaut. *Asin.* 172)<sup>92</sup> il binomio *hostio-aequo* vada inteso nel senso di contraccambio/ricambio/ricompensò – che più propriamente si attaglierebbe, tuttavia, al composto *redhostio* – siamo dell’avviso che questa è senz’altro una delle possibili accezioni sottese al verbo *hostio* ma non, di certo, l’unica.

A ben riflettere, infatti, nella voce ‘*Status dies*’, lo scopo per cui è stabilito un *dies cum hoste* – vale a dire ‘in vista di un *iudicium*’ (finalità che ritroviamo anche in Macr. *sat.* 1.16.14) – non è, a nostro modesto avviso, privo di rilievo per la comprensione della spiegazione dell’impiego di *aequo*, adoperato per chiarire la valenza di *hostio* (nonché l’accezione con cui *hostis* ricorre nell’espressione ‘*Status dies cum hoste*’). Stante l’etimologia di *aequo* e dato il contesto processuale in cui il redattore della nota immagina una relazione tra *civis* e *hostis*, ci sembra inaggrabile il riferimento alla semantica di ‘ciò che non pende né da una parte né da un’altra’<sup>93</sup> e che rimanda,

---

<sup>91</sup> Il brano (tratto dalla II scena del II atto) è estrapolato da uno scambio di battute tra i due servi, Libano e Leonida, incaricati dal *dominus* Demeneto di sottrarre, con una messa in scena, del denaro alla moglie del loro padrone, Artemona, vera custode del patrimonio familiare. Uno dei due servi si finge, pertanto, Saurea, servo di Artemona, allo scopo di ricevere in sua vece una somma di denaro da un mercante che le era debitore: Plaut. *Asin.* 371-377 (Goetz-Schoell, fasc. I, pp. 81 s.): LE. *Quid ais?* / LI. *Quid vis?* / LE. *Pugno malam sí tibi percússero, móx quom Sauream imitabor, caveto ne suscénseas.* / LI. *Hércle vero tú cavebis né me attingas, sí sapis, né hodie maló cum auspicio nómen commutáveris.* / LE. *Quaéso, aequo animo pátor.* / LI. *Patitor tú ítem, quom ego te réferiam.* / LE. *Dico ut usus t fieri.* / LI. *Dico hercle égo quoque ut factúrus sum.* / LE. *Ne nega.* / LI. *Quin prómitto, inquam, hostíre contra ut mérueris.*

<sup>92</sup> Il passaggio è riportato *retro*, alla nt. 90.

<sup>93</sup> Sulla complessità della semantica sottesa all’aggettivo *aequus* (-a/ -um) rinviamo, per tutti, alla completa disamina di D. MANTOVANI, L’*aequitas* romana: una nozione in cerca di equilibrio, in *Antiquorum philosophia*, 11, 2017, 20 ss. Sulla semantica e sui contenuti dell’equità nell’esperienza giuridica romana v. altresì,

pertanto, anche ad altre possibili gradazioni semantiche del termine, quelle che possono rendersi con i verbi ‘appiano’, ‘bilancio’, ‘pareggio’.

Di tali significati possono scorgersi, secondo noi, degli indizi nelle fonti, esaminando più a fondo i glossari antichi, nei quali talora si conserva traccia anche di valenze dei termini latini di età arcaica, non solo del linguaggio comune ma anche di quello giuridico<sup>94</sup>. Nel tentativo di ricercare possibili sinonimi di *hostire* che possano esplicitarne la corrispondenza con *aequare*, tali glosse, pur con minime varianti, suggeriscono di tradurre con il verbo del latino tardoantico ‘*planare*’ (o anche ‘*adplanare*’) non riconducibile

all’idea di ‘*gratiam referre*’<sup>95</sup> bensì, per l’appunto, a quella di ‘*planum reddere*’<sup>96</sup>. Così, per citare qualche esempio,

*Glossae Affatim* (CGL IV, Goetz, p. 525.2): *Hostit aequat ant planat*;

*Glossae Codicis Sangallensis 912* (CGL IV, Goetz, p. 245.8): *Hostit aequat planat*;

*Glossae Abavus* (CGL IV, Goetz, p. 304.53): *Adplanat hostit aequat*;

*Glossae Abavus* (CGL IV, Goetz, p. 349.51): *Hostit aequat adplanat*;

---

per tutti, il saggio di L. SOLIDORO MARUOTTI, ‘*Aequitas*’ e ‘*ius scriptum*’. *Profili storici*, in *Ann. Camerino*, 1, 2012, 207 ss.; nonché EAD., *Tra morale e diritto. Gli itinerari dell’*aequitas**. *Lezioni*, Torino, 2013, 36 ss.

<sup>94</sup> A tal proposito ci sia consentito rinviare a F. TERRANOVA, *Sul valore delle espressioni ‘*dicis gratia*’ e ‘*dicis causa*’ nel linguaggio dei giuristi*, in *SDHI*, 81, 2015, in part. 300 ss.

<sup>95</sup> Tale valenza meglio si attaglia al verbo *redhostio*: su cui v. *supra*, in questo medesimo paragrafo.

<sup>96</sup> Cfr. sul punto *ThLL*, vol. X.1.2, voce ‘*plano*’, col. 2320.

*Glossae Codicis Vaticani 3321* (CGL IV, Goetz, p. 87.52): *Hostit etiant adplanant*<sup>97</sup>.

Inoltre, nel *Glossarium Ansilenbi*, la sinonimia tra *hostire* ed *aequare* è spiegata facendo leva su un determinato significato del termine ‘*hostimentum*’, che ne offre una raffigurazione ben più materiale rispetto a quella, figurata, suggerita nel *DVS* (ove è reso in termini di ‘*beneficii pensatio*’)<sup>98</sup> da cui si evincerebbe che il termine propriamente avrebbe indicato ‘la pietra aggiunta per fare da contrappeso’:

*hostire: aequare; apud antiquos sic diceba[n]tur, unde etiam «hostimentum» dicitur lapis quo pondus exaequatur*<sup>99</sup>.

Anche il rarissimo *hostorium*, ossia «un *lignum* per togliere il di più, cioè per radere il colmo che è sopra alla bocca del recipiente [...] e che perciò sopravanza alla misura»<sup>100</sup>, è definito:

‘*lignum, quo modius aequatur*’<sup>101</sup>,

---

<sup>97</sup> Cfr. altresì CGL V, Goetz, p. 209.2: *Hostit equat adplanat*; CGL V, Goetz, p. 590.40: *Adplanat hostit aequat*; CGL V, Goetz, p. 601.25: *Hostit aequat adplanat*. V. anche CGL V, Goetz, p. 300.58: *Hostita aequat adplanum*.

<sup>98</sup> Il testo è stato riportato *retro*, in questo stesso paragrafo.

<sup>99</sup> Cfr. W.-M. LINDSAY, J.-D. MOUNTFORD, J. WHATMOUG, ‘*Glossaria latina*’, I. ‘*Glossarium Ansileubi sive librum glossarium*’, Hildesheim, 1965, 284. Sul punto v. anche CGL V, Goetz, p. 365.3: *Hostimentum lapis quo pondus aequatur*. Cfr. anche CGL V, Goetz, p. 8.18, *Glossae Placidi* (su cui *retro* ne abbiamo riportato un ulteriore passaggio alla nt. 15 e al § 3 nel testo): [...] *hostimento idest aequamento* [...]; CGL V, Goetz, p. 209.1: *Hostimento eualitat*; CGL V, Goetz, p. 651.6, *Glossae Nonii*: *Hostimentum equamentum unde oste dicti quod se ad certamen pares facerent vel aequarent*.

<sup>100</sup> Citiamo da E. PERUZZI, *Aspetti*, cit., 126.

<sup>101</sup> Cfr. Prisc. *Inst.* 6.17-18 (*GL* II, Keil, p. 215.17-19); CGL V, Goetz, p. 503.36. V. anche *GL*, Keil, suppl., p. 214.28-30: *Hostis dicitur, eo quod iusta re init*

tanto che non è mancato chi ha ipotizzato, contrariamente all’opinione dominante, che *hostire* nel senso di *ferire* (colpire) e *hostire* nel senso di *aequare* (originariamente, spianare) altro non sarebbero che «due specificazioni della nozione generica ‘usare il lignum’ [ossia l’*hostorium*] in modi e con fini distinti, in diverse circostanze e in contesti diversi, sicché i due significati potevano coesistere»<sup>102</sup>.

Da ultimo, in Agostino si serba memoria di un culto alla *dea Hostilina*, altrimenti ignota, che parrebbe derivare il suo nome dalla circostanza che la dea si sarebbe fatta garante che le spighe del grano crescessero tutte alla medesima altezza:

Aug. *De civ. Dei* 4.8 (Dombart, Kalb, I, p. 156): [...] *cum segetes novis aristis aequantur, quia veteres aequare hostire dixerunt, deam Hostilinam (praefecerunt)*<sup>103</sup>.

Con quanto sinora osservato non vogliamo di certo sostenere, in mancanza di attestazioni certe in tal senso, che tale sfumatura del verbo *hostio* sia certamente quella più risalente (né, è appena il caso di sottolineare, l’unica attestata dalle sparute fonti a nostra disposizione) ma solo che nel passaggio in esame dal quale siamo

---

*bellum: hostire enim dicimus aequare; hinc hostorium dicitur lignum, quo sextarius aequatur; CGL V, Goetz, p. 620.13: Hostorium est lignum quo equatur modius (modius pro sextarius corr.).*

<sup>102</sup> Citiamo, ancora una volta, da E. PERUZZI, *Aspetti*, cit., 127, che nota, in aggiunta, che, per esempio, quanto rilevato per *hostire* varrebbe anche per il verbo inglese *strike*, «1. ‘to deal a blow’ e 2. ‘to stroke, rub lightly, smooth, level’ coi suoi *nomina instrumenti*: *strike* ‘an instrument, usually a rod or narrow board, used in various trades (e.g. in brickmaking, casting, plumbing, gardening) for levelling a surface by striking off the superfluous material’ (OED IX.1, 1125), *strickle* ‘a straight piece of wood with which surplus grain is struck off level with the rim of the measure’ (OED IX.1, 1119)».

<sup>103</sup> Sulla *dea Hostilina* v. M. PERFIGLI, *Indigitamenta? Divinità funzionali e funzionalità divina nella religione romana*, pref. di J. Sheid, Pisa, 2004, 146 s.

partiti tale accezione fosse proprio quella che avesse presente il redattore della nota, altrimenti non si spiegherebbero né l’inciso ‘*iudicii causa*’, né il richiamo al verbo ‘*aequare*’. Il luogo – non tanto metaforicamente, quanto concretamente – in cui si inquadra una relazione, se vogliamo, ‘paritaria’ tra *civis* e *hostis* parrebbe, infatti, quanto meno nella prospettiva della nota festina, collocarsi nell’ambito di un *iudicium*<sup>104</sup>. Non ci sembra, al riguardo, che sia stato tenuto nel dovuto conto, in letteratura, che già il solo fatto di configurare tale relazione tra *cives* e *hostes* all’interno di un *iudicium* o comunque in vista di esso (anche nell’ottica di scongiurarlo, ricorrendo a una *disceptatio* stragiudiziale), senza necessità di ulteriori congetture che ci allontanino dal significato testuale, consenta, da una parte, di spiegare la terminologia ‘*pari iure*’ adoperata nel *DVS*; dall’altra, di concludere che con il termine *hostes* si alludesse a tutte le possibili categorie di stranieri, purché non appartenenti propriamente ai *perduelles* (ossia purché non in guerra con Roma). Può ammettersi, infatti, la prospettiva di un *iudicium* solo presupponendo, a monte, una relazione pacifica (anzitutto di tipo commerciale, ma non solo) tutelata, in una qualche forma, dallo *ius civile* che legittimi la presenza a Roma di un *hostis* per un *iudicium*<sup>105</sup>.

<sup>104</sup> Sembrerebbe, inoltre, che si tratti di un processo che avrebbe potuto celebrarsi a Roma: nulla lascia arguire nel testo che lo stesso avrebbe potuto, parimenti, se non in via del tutto congetturale, celebrarsi in territorio straniero, a maggior ragione che, come informa Cic. *de off* 1.12.37 a tale ‘giorno fissato con lo straniero’ avrebbe fatto riferimento un versetto delle XII Tavole.

<sup>105</sup> Ciò non implicherebbe, a nostro avviso, che per Festo gli *hostes* fossero necessariamente solo quelli dotati di *commercium*, appartenenti a una categoria ‘privilegiata’ o ai soli *Latini*, giuste le osservazioni di L. GAGLIARDI, *Prospettive*, cit., 103 ss., in part. 162, nt. 93, 169, nt. 117, 170 ss. in relazione al versetto decemvirale comunemente collocato in XII Tab. 6.4. La prospettiva alla quale aderiamo, tuttavia, non è quella di Catalano, *retro* ricordata (v. in conclusione del § 4), bensì quella suggerita da F. SERRAO, *Diritto privato, economia e società nella storia di Roma*, I. *Dalla società gentilizia alle origini dell’economia schiavistica*, Napoli, 2006,

Ciò su cui vale la pena ulteriormente indagare e che volutamente non abbiamo trattato in queste pagine per l’ampiezza dei problemi messi in campo, che ci avrebbero allontanato dai confini che ci siamo in questa sede prefissati, è la ragione per cui, come opportunamente è stato notato, «i singoli Romani cui gli *hostes* erano giuridicamente “pari” sono indicati con l’espressione *populus Romanus*»<sup>106</sup>. La connessione tra la voce ‘*Status dies*’ del *DVS* e il versetto di XII Tab. 2.2 da sempre ha portato gli studiosi a pensare ad una relazione tra *civis* ed *hostis* che, come la si voglia inquadrare (anche all’interno di un trattato), è ad ogni modo un rapporto tra soggetti privati<sup>107</sup>; tuttavia, non si discute nella nota festina al

---

265 ss., che rileva che già in epoca arcaica, dal momento in cui «si pose il problema degli stranieri a Roma ed esso dovette assumere rilevanza nel corso del VI secolo a causa dell’importanza commerciale che la città acquistò sotto la monarchia dei Tarquini [...] di stranieri, nei rapporti con l’ordinamento giuridico romano, dovettero, fin da allora, distinguersi più categorie, che non è possibile stabilire con precisione, ma che, per grandi linee, andavano dagli stranieri che non appartenevano ad un popolo in guerra con Roma, ma nemmeno erano legati a Roma da un particolare trattato (*foedus*) o da un particolare vincolo etnico, agli stranieri legati in vario modo ai romani da *foedera*; a gruppi che per circostanza e motivi diversi avevano trovato asilo in città; agli abitanti delle città latine, legati a Roma da trattati e da vincoli etnici, ai quali, trovandosi o trasferendosi a Roma, era riservata una posizione privilegiata, che praticamente sembra quasi una semicittadinanza [...] Quindi il diritto di cui potevano fruire gli stranieri presenti nella città andava da un minimo, costituito da tutta quella parte del *ius* non riservata ai *Quirites*, fino ad un massimo, determinato dai *foedera* (ma non sono da escludere le pure concessioni per atti unilaterali) o ricollegantesi, secondo alcuni, ad una comune origine etnica o ad una comune organizzazione politica».

<sup>106</sup> Citiamo da P. CATALANO, ‘*Populus*’, cit., 140.

<sup>107</sup> In tal senso P. CATALANO, ‘*Populus*’, cit., 140: «La materia trattata riguarda i rapporti tra i singoli: e come compartecipi allo *ius* (direi: allo *ius civile*) sono qui considerati i singoli *hostes*; i singoli Romani cui gli *hostes* erano giuridicamente “pari” sono indicati con l’espressione *populus Romanus*». Diversamente, se ben abbiamo inteso, lo studioso si era espresso in merito all’interpretazione dell’espressione ‘*pari iure*’ in P. CATALANO, *Linee*, I, cit., 71 s., su cui v. *supra*, § 4 e nt. 56.

singolare di *hostis*, malgrado sia proprio al singolare che il termine parrebbe ricorrere nel versetto decemvirale più volte menzionato, ma di ‘hostes’ al plurale, per l’appunto ‘*pari iure*’ non con il singolo *civis* bensì con il ‘*populus Romanus*’. La spiegazione che, per l’età più antica, «non v’è contrapposizione tra i singoli e la collettività»<sup>108</sup> certamente ha un suo fondamento anche in altre attestazioni, ma merita, a nostro avviso, di essere ulteriormente scandagliata anche alla luce del problema di quale fosse la condizione giuridica dell’*hostis* a Roma in epoca decemvirale in relazione a quella di *civis*<sup>109</sup>. È risaputo che la tutela dello straniero è un tema molto dibattuto tra gli studiosi, anche in tempi recenti<sup>110</sup>. In estrema sintesi, in mancanza di appigli certi nelle fonti, è dubbio sia quale fosse l’organo giurisdizionale competente sia quale fosse il tipo di processo adottato, in considerazione del fatto che, secondo l’opinione tradizionalmente condivisa, le *legis actiones* erano riservate ai soli cittadini romani, sia, ancora, quale fossero tali ‘diritti’ riconosciuti agli stranieri<sup>111</sup>, il che del resto coinvolge anche l’interpretazione dell’altro dibattuto versetto decemvirale in cui ricorre il termine *hostis* citato in Cic. *de off.* 1.12.37: ‘*adversus hostem aeterna auctoritas esto*’<sup>112</sup>.

---

<sup>108</sup> Così, ancora una volta, P. CATALANO, ‘*Populus*’, cit., 140.

<sup>109</sup> Significatamente per F. SERRAO, *Diritto*, cit., 263 ss., ad essere «fuori dal *populus*» sono gli schiavi e gli stranieri. Sull’opposizione, *ab origine*, tra *hostis* e *civis* rinviamo alle attestazioni riferite nel *ThlL*, vol. VI.3, voce ‘*hostis*’, col. 3060.72-78.

<sup>110</sup> V. l’ampia letteratura già *supra* citata, alla nt. 20.

<sup>111</sup> A tal proposito, per una sintesi dei problemi, v. F. SERRAO, *Diritto*, cit., 265 ss. e C.A. CANNATA, *Corso*, II.2, cit., 39, nt. 63.

<sup>112</sup> La bibliografia sul versetto decemvirale in questione è sterminata. Rinviamo, nella sola letteratura più recente, agli specifici lavori di L. GAGLIARDI, *Prospettive*, cit., spec. 161 ss.; G. D’ANGELO, *XII Tab. 6.3 nelle testimonianze di Cicerone*, in *Sem. Compl.*, 13-14, 2010-2011, 237 ss.; M. FRUNZIO, *In margine a XII Tab. 6.4*, in *Sem. Compl.*, 29, 2016, 465 ss. (dell’A. v. anche EAD., ‘*Res furtivae*’. *Contributo allo studio della circolazione degli oggetti furtivi in diritto romano*, Torino, 2017, spec. 15 ss.); M.F.

Tirando le fila del discorso condotto in queste pagine, dal brano in esame non solo non si evince alcuna identità tra cittadini e stranieri, ma non possono neppure trarsi incontestabili argomenti a favore dell’esistenza di una reciprocità tra *cives* e *hostes*, connessa alle pratiche di ospitalità, che certamente debbono ammettersi già in un’età risalente ma non, a nostro avviso, sulla scorta di tale attestazione, a meno di non voler compiere una forzatura.

Notiamo, da ultimo, che l’idea di appianare, bilanciare, e quindi pareggiare, sottesa al verbo *hostire* nel senso di *aequare*, non escluderebbe, a ben vedere, che il confronto con lo straniero potesse sfociare in uno scontro. Tutto ciò, come per altre vie è stato rilevato recentemente da filologi e antropologi, porterebbe a rivedere la storia semantica del termine *hostis* e a sottolineare – come non ha mancato di notare già la letteratura romanistica – più che un’evoluzione<sup>113</sup> del termine da positivo (ospite) a negativo (nemico), la «significativa ambiguità»<sup>114</sup> *ab origine* o, ancora,

---

CURSI, *La ‘mancipatio’ e la ‘mancipatio familiae’*, in ‘XII Tabulae’. *Testo e commento*, a cura di M.F. Cursi, Napoli, 2018, in part. 351 ss.; E. CALORE, ‘*Aeterna auctoritas adversus hostem? una soluzione per lo straniero alla logica cittadina del ‘meum esse’*’, in *Roma e America*, 40, 2019, 317 ss. La letteratura più antica sul versetto decemvirale in questione, oltre che nei lavori *retro* citati, può rinvenirsi in F. DE MARTINO, *Storia*, II<sup>2</sup>, 18 s., nt. 9.

<sup>113</sup> In letteratura si discute, non di rado, in termini di vero e proprio «capovolgimento semantico»: così N. DI VITA, *Introduzione*, cit., 17.

<sup>114</sup> Così B. ALBANESE, *Le persone*, cit., 192, seguito da A. CALORE, ‘*Hostis*’, cit., 108 e nt. 4. Di ambiguità del termine *hostis* e della stessa categoria della «parità in quanto tale» da cui discenderebbe che «l’*hostis* può configurarsi contemporaneamente come amico oppure come nemico» discutono anche M. BETTINI, A. BORGHINI, *La guerra*, cit., 308 ss.; nonché, con ulteriori approfondimenti, in un recentissimo contributo, M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 17 ss., il quale sostiene, alla luce delle attestazioni delle fonti (tra cui Cic. *de off.* 1.12.37: su cui *supra*, § 3, nt. 26), che «all’inizio *hostis* significava *entrambe* le cose, straniero (anzi straniero vicino, *pari iure*) e nemico; in seguito, ha mantenuto solo il senso di nemico, abbandonando quello di straniero».

l’«iperonimia»<sup>115</sup> del termine, che, del resto, quanto *retro* notato anche per il verbo *hostio* non farebbe che confermare. Tutto ciò mette in luce quanto labile sia, ragionevolmente già in età arcaica, il confine tra relazioni ostili e prestazioni reciproche di scambi<sup>116</sup>. Ci sembra che tale interpretazione sia quella più fedele al dato testuale, in ragione del fatto che le attestazioni di cui disponiamo concordano nell’individuare nel sostantivo *peregrinus* il termine più idoneo a esplicitare quale fosse, non tanto la semantica primigenia di *hostis*, quanto quell’aspetto del suo significato originario che ne giustificasse la sinonimia: l’essere entrambi privi di connotazione in senso positivo o negativo; a ben vedere, quindi, il legame tra i due termini potrebbe risiedere in una comune neutralità.

Al di là, ad ogni modo, dei risultati proposti ci sembra, a nostro modesto avviso, che l’esame condotto in queste pagine sul problema di cosa debba intendersi per *hostes* e *hostire* nella voce ‘Status dies’ del *DVS* finisca per confermare l’imprescindibilità dell’approccio metodologico suggerito da Guarino, ricordato nell’esordio di queste pagine<sup>117</sup>. Il rischio di «travestire come storia di cose» la propria «storia di parole» è – ed è bene esserne consapevoli – quello di proiettare nel passato visioni del rapporto tra cittadini e stranieri orientate verso l’integrazione o, viceversa, contrarie a tali generali e indiscriminati atteggiamenti di inclusione e apertura<sup>118</sup>, che siano frutto di precostituite posizioni, guidate,

<sup>115</sup> In tal senso, F. CONDELLO, *I nomi*, cit., *passim*; R. BATISTI, *Estranei*, cit., spec. 16 s.

<sup>116</sup> «In piccole comunità di tipo arcaico, infatti, le relazioni fra gruppi oscillano molto di frequente fra l’amicizia e l’inimicizia: la guerra e lo scambio, la lotta e il matrimonio [...] Globalmente, insomma, la guerra e lo scambio si presentano in qualche modo come sincronici: nel senso, almeno, che un termine è sempre reversibile nell’altro. E tale reversibilità rientra pienamente nel gioco collettivo delle attese». Citiamo da M. BETTINI, A. BORGHINI, *La guerra*, cit., 306 nonché da M. BETTINI, ‘*Hostis*’, cit., 21, 23.

<sup>117</sup> V. *supra*, § 1.

<sup>118</sup> L’avvertenza ha una sua importanza, pur non volendo in alcun modo ricadere

anche incosapevolmente, dal «nostro» modo di impostare (e risolvere) i problemi che ruotano intorno a tale complessa questione nel presente, con una «dilatazione indiscriminata dell’applicazione di nozioni astratte, come se fossero senza tempo»<sup>119</sup>.

---

nei due orientamenti antitetici, ormai da tempo superati in letteratura nella loro drastica opposta polarità, dell’originario ‘stato naturale di guerra’ vigente presso i popoli antichi e, all’inverso, del ‘dogma dell’amicizia naturale’. Sulle due posizioni v., per tutti, L. SOLIDORO MARUOTTI, *Sulla condizione*, cit., 21 s., 21, nt. 2, 22, nt. 3, con rinvio alla principale bibliografia. Sottolinea, a tal proposito, F. CONDELLO, *I nomi*, cit., § 4, che «il caso rappresentato da *hostis* – e così dai suoi antonimi e dai suoi sinonimi – induce piuttosto alla prudenza: se la dottrina etimologica dovrà concludere per un prudente *non liquet*, ciò che potrà darsi per acquisito [...] è lo stretto legame fra evoluzione degli istituti politici antichi ed evoluzione della relativa terminologia; ivi compreso un certo margine di nebulosità semantica, che mostra [...] come ogni forma di segmentazione giuridica non possa fondarsi su un semplice appello alla *langue* in sé. In questa prospettiva non c’è spazio, naturalmente, per ipotesi che insistano, a partire da una base meramente linguistica, sull’originaria coesenzialità di ‘amico’ e ‘nemico’ [...] L’inesauribile ricchezza semantica che sfuma o complica la rigida contrapposizione *Freund/Feind* consente sì ogni sorta di manipolazione retorica o propagandistica, ma mette in guardia da un binarismo che sin troppo facilmente trascorre dal piano linguistico al piano giuridico-politologico: e da questo, non di rado, al piano propriamente politico e militare». Rinviamo altresì alle recenti considerazioni sul punto di G. ZANON, *Il dono*, cit., 47 s.

<sup>119</sup> Citiamo da R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., 402 ss., riprendendo un’avvertenza metodologica già espressa in ID., *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino, 1968, x: «è così facile – e tutta la storia del pensiero giuridico ne è la dimostrazione – restare prigionieri della rete dei concetti che vi si sono venuti man mano elaborando e stratificando; laddove invece solo la consapevolezza delle loro connessioni storiche può determinarne un impiego criticamente corretto, operativamente utile e soprattutto coerente con le premesse da cui si muove e con i fini che si vogliono raggiungere».

## ABSTRACT

Muovendo dall'avvertenza metodologica suggerita da Guarino in un noto contributo intitolato «*Storia di cose e storia di parole*», l'a. indaga sulla voce ‘*Status dies*’ del lessico festino e si interroga sul problema della valenza con cui intendere il sostantivo *hostis* e il verbo *hostire* (alla luce della sinonimia con *aequare*), su cui la letteratura, non solo romanistica, si è a lungo interrogata senza sinora giungere a soluzioni unanimemente condivise.

Starting from the methodical approach suggested by Guarino in a well-known contribution entitled «*Storia di cose e storia di parole*», the a. investigates Fest. v. ‘*Status dies*’ and questions the problem of the meaning of *hostis* and *hostire* (in light of the synonymy with *aequare*), which scholars, not only of Roman Law, have long questioned without reaching unanimous solutions.

## PAROLE CHIAVE

Stranieri – *hostes* – *hostire*

Foreigners – *hostes* – *hostire*

FRANCESCA TERRANOVA  
francesca.terranova@unipa.it